

REGOLAMENTO MUNICIPALE
SULL'USO E GODIMENTO
DELLE ACQUE COMUNALI E SULLA
PESCA

NEL

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

CON PREMESSI

DOCUMENTI

COMPROVANTI LA PROPRIETA' DEL COMUNE SULLA LAGUNA
ED IL DIRITTO DI PESCA NELLA STESSA PER PARTE DEL COMUNE
E DEI COMUNISTI

22 GENNAIO 1899

RELAZIONE

Signori Consiglieri,

Nell'anno 1769 addì 21 maggio il Consiglio di questa Comunità con parte presa sulle savie riflessioni dell'Eccell. Provveditore Alessandro Contarini di dare vigor agli ordini di pesca per antico e buon costume ammessi, formava le regolazioni per li pescatori per impedire il disordine nelle pesche.

L'illustre Provveditore dopo veduti, letti, e maturatamente considerati i capitoli delle regolazioni, ha coll'autorità della sua carica ordinando terminato, e terminando decretato che debbano essere sentiti parola per parola da tutti li pescatori per l'esatta osservanza ed obbedienza, anzi comandò che da tutti fosse prestato giuramento.

Io seguendo la via che un tanto maestro mi addita, ho voluto che il mio vecchio desiderio della rinnovazione del regolamento per la pesca diventasse un fatto onde la pace abbia a regnare sovrana far la nostra popolazione. E che un tale mio desiderio sia di vecchia data lo possono ben dire i capi pescatori, ai quali, le quante volte mi facevano conoscere le continue trasgressioni alle antiche regole e la nessuna evasione ai reclami, io rispondeva: se volete poter condannare i trasgressori è necessario prima di tutto rinnovare il nostro regolamento, metterlo in armonia con le attuali leggi, e poi sottoporlo alla omologazione delle Autorità che ci tutelano; ma ciò non è possibile fino a tempi migliori.

Io non so, ne a me sta il dirlo, se questi siano quei tempi migliori che credeva necessario al soddisfacimento del sentito bisogno. Ma quello posso dirvi si è: che questo regolamento sono già quattro anni che attende di essere prodotto alle competenti Autorità per l'approvazione; e che non lo si è potuto perché in base alla legge del 4 marzo 1877 e relativi regolamenti del 1880 e 1884 i nostri diritti sulla laguna e fiumi dovevano essere riconosciuti dal Governo.

Colla guida adunque del regolamento Contarini, di molte parti del Consiglio prese negli antecedenti secoli e di altre prese poi, dei pareri di alcuni pescatori competentissimi nella materia e con davanti la legge 4 marzo 1877, N. 3706 - serie II e relativo regolamento, mi sono messo all'opera.

Anzitutto volli che il titolo primo del regolamento contenesse i documenti che danno, e precisamente limitano la nostra proprietà lagunare, onde da tutti siano conosciuti e sappiano valersi.

Nella compilazione del regolamento che presento al vostro esame ed approvazione, ebbi cura di riempire prima le lacune che riscontrai in quello del Contarini e che la pratica di un secolo ha accertato, come lo provano le varie deliberazioni consiglieri prese posteriormente; poi di mettere le molte disposizioni in consonanza colle vigenti leggi, non dimenticando la forma più piana possibile e mantenendo il linguaggio convenzionale, onde non abbiano e nascere dannosi equivoci e false interpretazioni. Ma per l'insorgere di qualche controversia fra pescatori, dovendo essere chiamate a decidere le Autorità locali sempre, e talvolta le mandamentali, ed a queste potendo non essere famigliari i vocaboli da essi usati, ho creduto mio dovere di mettervi accanto il vero significato che l'uso locale dà agli stessi.

In fine ho voluto regolamentizzare certe consuetudini, che sebbene non attinenti alla pesca, interessano direttamente i pescatori per i principi a cui sono informate ed alla fine a cui tendono.

Ho diviso il regolamento in tanti capitoli quanti erano i soggetti che l'argomento mi imponeva. Primo fra tutti doveva essere l'ammissione alla pesca e le qualità che si richiedono per averne il diritto, e per stabilire ciò non mi sono scostato dal codice civile patrio onde evitare dubbi, strane pretese e cause a disordini.

Ho stabilito che ogni pescatore debba essere munito di una matricola d'iscrizione da rilasciarsi dal Sindaco affinché possa essere rispettato da chi ha l'obbligo della sorveglianza

alla pesca, e perché portando essa il numero della barca ed il segno convenzionale delle arti, venga tosto riconosciuto il proprietario in caso di eventuale smarrimento.

Nella formazione delle compagnie nessun istrumento venendo esteso che ne segni gli obblighi, perché per inveterate consuetudini la parola che si danno i vari soci a restare uniti per un dato tempo è ritenuta sufficiente garanzia; ma riscontrandosi, sebbene raramente, il caso che qualche cattivo manchi all'obbligo assunto, ho creduto di dover salvaguardare la detta sacramentale parola con quelle pene ai trasgressori che addimandano la solidarietà od il rispetto, fra una compagnia e l'altra.

La pena che viene statuita, a voi che la vedeste più volte infliggere senza che un regolamento lo prescriveva, non sembrerà troppo severa, ma necessaria e giusta in quanto che con essa non vien tolto il mezzo a provvedere alla vita al trasgressore, potendola egli fare da sè e forse con un minore vantaggio che nelle compagnie, per cui col vedersi scacciato da tutti, viene solamente ad essere condannato nell'amor proprio.

Da remoti secoli viene esercitata fra la Comunità dei pescatori, con quella semplicità di cui vanno fornite le istituzioni che nascono e sono alimentate dai sentimenti del cuore, la beneficenza, la mutua assistenza; io non potevo, non doveva lasciar per dimenticato un sì fratellevole dovere, una tanto onorifica e sacra istituzione, perciò la ho circondata di norme fisse a guarentigia dei buoni e per castigo dei cattivi.

Ogni stagione da pesca venendo sempre preceduta da un'adunanza di pescatori, ed alle volte dovendosi in Consiglio trattare dei loro interessi, ho segnate le regole da seguirsi nelle loro riunioni e nella nomina del loro rappresentante, del loro deputato come ab antico veniva chiamato, di quello cioè cui devono far capo in tutte le loro bisogna riguardanti la pesca e che ha l'obbligo di validamente difendere i loro interessi presso l'Autorità municipale. - Fissate vengono in seguito le stagioni e loro durata, la qualità e le dimensioni delle arti permesse, le ragioni che danno diritto alla pesca nelle serraglie (in dato sito della laguna); vengono poi determinati i modi di pesca da usarsi nelle diverse stagioni e nelle diverse acque, le riserve a favore del Comune e le proibizioni nei luoghi e nei tempi indicati dalla consuetudine, o da un'apposita deliberazione, e ciò perché equabilmente tutti abbiano da godere della nostra proprietà Comunale avendo tutti il medesimo diritto.

Di grave importanza essendo la tutela e la conservazione della proprietà comunale, nonché la conservazione delle specie dei pesci ho precisate le norme che devono essere eseguite tanto per l'una che per l'altra; anzi per la conservazione delle specie dei pesci, onde non sieno obbligati i pescatori a ricorrere qua e là per conoscere i loro obblighi, ho creduto ripetere quegli articoli del regolamento per l'applicazione della legge 4 marzo 1877 che li possono interessare.

Un capitolo speciale ho pensato essere necessario a sottoporre ad un ordine anche i cacciatori, i quali prima d'ora a nulla, quasi, dovevano obbedire e ciò per la divisione della laguna in un numero equo di posti da caccia e per evitare disgrazie non tanto difficili con armi da fuoco.

Finalmente un ultimo capitolo stabilisce le pene ai trasgressori, le quali, se inflitte con giustizia, serviranno a dare e mantenere in tutta la voluta forza il regolamento.

Signori,

Io spero di aver soddisfatto al difficile compito che mi sono imposto, che, come la Giunta lo adottò ad unanimità, voi pure lo approverete, se desiderate meritarmi, di che non dubito, l'amore dei buoni, e se volete per il vantaggio morale e materiale del paese tutto, infondere temenza nei cattivi.

IL SINDACO RELATORE
RINALDO OLIVOTTO

CAPITOLO I **Documenti comprovanti i diritti**

PARAGRAFO I

Atto di dedizione all'Eccelso Ducal Dominio di Venezia del 18 Luglio 1420.

Nel nome di Cristo. Amen.

Nell'anno del Signore 1420 indizione XII alli 18 Luglio. Mandati alla presenza dell'Illustre ed Eccelso Signor Tommaso Mocenigo per grazia di Dio Inclito Doge di Venezia A. A. ambasciatore prudente e provvidi uomini tra i circospetti e sapienti della giurisdizione Consiglio. Comunità terza e distretto di Marano, con lettere di fiducia segnate del sigillo in cera della Comunità e sudditi Maranesi ai predetto Illustre ed Eccelso Doge ed al di lui eccelso Ducale dominio, supplicando umilmente sieno accettati certi capitoli umilmente e devotamente presentati.

L'Illustre ed Eccelso Sig. Tommaso Mocenigo per grazia a di Dio Doge di Venezia et. et. insieme ai suoi Consigli dei Rogati udita la loro ampia libertà per le cose sotto descritte ed udita l'umile e devota ambasciata espostagli per i suddetti ambasciatori con tutto il rispetto, volendo annuire ai voti e domande fattegli graziosamente ricevette, accettò, e riceve ed accetta la detta giurisdizione, Consiglio, Comunità, terra, distretto e sudditi di Marano sotto il suo dogale governo, ed esaminati i capitoli intorno alle loro domande rispose ciascuno dei detti capitoli come sotto viene ordinatamente descritto. E primamente al capitolo nel quale fanno preghiera che l'Eccelso Ducal dominio di Venezia si degni in fatto di dar loro un podestà o rettore come sempre lo diedero i signori Patriarchi di Aquileja, avendo il suo censo e dovuto debito rispose che volendo fornire graziosamente la detta Comunità di favori propizii come è notorio, che con singolare benevolenza anche in ogni tempo la vide e la trattò contentò che possano sotto il Ducal dominio, al tempo che avranno data e mantenuta la fedeltà al suo inclito Ducale dominio aver rettori sufficienti che la detta Comunità abbia ed esiga i consueti introiti di solita spettanza del Patriarca del Podestà e del Comune suddetto et., di dazii, affitti, decime, onoranze, multe ed esazioni e in genere di ogni altra cosa in qualunque modo e che sia da ascriversi alla detta Comunità dietro una sua supplica e da sottomettere alla podestaria di Marano la gastaldia di Chiarisacco pel bene ed aumento di detto Comune, del quale sia ed a lui debba applicarsi che ch'è si avrà a percepire della sudditanza di detta gastaldia.

La quale Comunità sia tenuta e debba dare il salario al Rettore da trasmettersi colà mediante il detto Illustre ed Eccelso Signor Doge 1200 lire di moneta in corso a Marano e queste all'anno od in ragione di anno o di tre in tre mesi postecipata, e sane tutte le spese necessarie ed in qualunque modo ocorente a favore del censo e dell'onorificenza del detto Dogale dominio, la stessa Comunità debba far presentare ogni anno per la solennità di S. Marco Evangelista nel mese di Aprile ai rispettabili e nobili uomini procuratori della Chiesa di S. Marco dieci torci del peso di dieci libbre per ciascuno.

Al secondo capitolo che per gli stessi uomini e la comunità di Marano si lascino e si conservino nei loro diritti e consuetudini antiche venne risposto: che sia fatta come espresso nel capitolo.

Al terzo poi il cui effetto è che i detti uomini e la Comunità di Marano siano tenuti e debbono fare al Podestà ogni loro debito come fino al presente pure ai passati Podestà fu risposto: si faccia ciò che è contenuto nel capitolo suddetto.

Al capitolo poi nel quale domandano che considerate le guerre e la necessità di vivande nella Patria del Friuli, possano gli uomini di Marano per proprio uso introdurre vivande? Venne risposto si concede che quelli di Marano possano esportare dai luoghi dell'Istria e da Venezia

le vittuarie e condurle a Marano per loro uso pagando i soliti dazii, come fanno gli altri nostri sudditi fedeli.

Al nostro capitolo che in sostanza contiene queste parole e cioè: delle quali case tutte e singole sopradette si stà alla correzione e disposizione della nostra Inclita Ducale signoria. Risponde che si faccia e sia accordato come si domanda se è contenuto nel suddetto capitolo. I detti ambasciatori poi già nominati giurarono per la fede e per le anime di ciascuno di essi sul santo vangelo nelle mani dell'Illustre Signor Doge e del Comune di Venezia, toccate le scritture che saranno fedeli e devoti sudditi del detto Illustre Signor Doge e del Comune di Venezia, e loro serberanno una buona e sincera obbedienza, e che non saranno né con parole nè con fatti con alcuno od alcuni che voglia dire fare e trattare alcunché in danno dell'onore o dello stato del detto Sig. Doge e del Comune di Venezia, anzi se sentiranno od avranno saputo che alcuno dica faccia o tratti questo, quelli per quanto il potranno e attraverseranno, e quanto prima il potranno per sè o mediante interposte persone e cose manifesteranno ogni cosa al d.º Sig. Doge e Comune di Venezia conserveranno e difenderanno i diritti e gli onori del prefatto Illustre Sig. Doge e Comune di Venezia.

Fatto a Venezia nel palazzo ducale presenti i saggi e circospetti personaggi signori Giovanni Plumuzzo onorevole cancelliere di Venezia ser Francesco Bevazano, Matteo Bortolomeo notari del ducato di Venezia chiamati e requisiti come testimoni e conferma e piena prova delle quali cose il prefatto Illustre Sig. Doge comandò che fosse munito il presente istrumento col suo pendente Ducale suggello di piombo.

Io Pietro Negro figlio del q.^m ser Simone, per imperial autorità pubblico notajo e scrittore del dogato di Venezia fui presente a tutte le cose sopradette le scrissi, le pubblicai e vi opposi il mio consueto sigilo.
(Segue autenticazione).

PARAGRAFO II

Sentenza del Magistrato Eccell. delle Rason Vecchie G. D. del Consiglio dei X 14 ottobre 1452.

In nome di Cristo amen. Nell'anno della Natività del medesimo 1552 nell'indiz.^{ne} 15 alli 14 del mese di Ottobre.

Noi Zuanne Dolfin, Ant.^o Zonne, et Andrea Venier off. delle Rason Vecchie della Comunità di Venezia Giudici detti Deputati, e Delegati per il Magnifico Ecc.^o Consiglio de' Sig. de X dell'Illustre Comunità di Venezia a conoscer sopra la causa, lite, questione e differenza vertente, e che finora versa fra gli uomini e Comunità di Grao da una, e li uomini, e Comunità di Marano dall'altra, per ocasioni di Acque, Paludi, Canali, e Pescagione esistenti dalla parte del fiume d'Anfora, e dalla parte del Porto Buso sino al Natison date e giudicate alli uomini, e Comunità di Grao, per sentenza delli s. p. p. Uomini Sig. Pietro Valier, e Francesco Foscarini Giudici Delegati dal nostro Ill.^{mo} Ducal dominio di Venezia, quali Acque e Paludi detti di Grao pretendevano per vigor di detta Sentenza e sollecitavano in dette acque e Paludi esser fatta l'esecuzione di detta Sentenza: ma quelli di Maran contradicevano dicendo dette Acque sempre averle avute, e tenute dal Tagliamento sino a detta Acqua appresso il fiume di Natison: etiam nel tempo delli Patriarchi, e dopo, che se ne hanno dato all' Ill. Dominio di Venezia, e sempre aver avuto in dette Acque e Paludi l'uso di pescar, e di oselar. Visto primamente l'autorità e commissione a noi in questa causa concessa dal prelibato Consiglio dei Sig.^{ti} de dieci, il tenor della cui Autorità e commissione per intelligenza di ognuno tale, vid. ecc.

Vista ancora un'altra parte presa in detto Consiglio di X sotto li 9 Luglio del presente millesimo, et : una prorogazione di detta Terminazione fatta a noi di andare ad arbitrio nostro a veder i luoghi da detta differenza: udite parimente dette parti qui in Venezia, avanti che andassimo fuori: e vista la sentenza data dai Sig.^{ti} Valier, e del suo Colega, della quale di sopra si fa menzione.

Ed udito detto Sig.^r Pietro e sue allegazioni, et viste qui in Venezia avanti che venissimo fuori in genere le ragioni delle parti, e praticato il concordio tra dette Parti con diligenza, provando di concordare esse, o ciò per schivar le spese, e per maggior comodità delle Parti, il che in modo alcuno non abbiamo potuto ottenere per la qual cosa dato per noi ordine di andare ai luoghi predetti di essa differenza andassimo insieme con le Parti, videlicet con li Nunzi d'ambe le Comunità siamo stati primamente a Maran, e di poi a Grao, et bene abbiamo considerato quelle Parti, et sito d'ambe le parti vid. di Marano, e Grao: visti parimente per noi li luoghi della differenza con grandissima sollecitudine e diligenza quattro volte, e quattro giorni, e poi considerando la sentenza con Barche nei luoghi, e per i luoghi di detta differenza abbiamo esaminato tutti quei luoghi, tanto in larghezza, quanto in lunghezza di essa differenza, venendo con noi ambe le parti, che rispondevano, e dicevano, et allegavano delle loro ragioni. Praticato di più sopra detti luoghi della differenza più volte il concordio fra dette Parti, e similmente in terra di Maran, e in Grao: Finalmente con diligenza possibile per più, e diversi modi e partiti, il che nondimeno abbiamo voluto concludere: di dove dato per noi modo et ordine alle Parti di ritornare a Venezia ad udire la nostra deliberazione di quello non hanno potuto concordarsi, et esse Parti dopo le predette cose comparendo all'Off. Nostro alla presenza nostra, abbiamo deliberato esse Parti, et suoi Avvocati, et Procuratori, et loro ragioni udire, vedere, e solennemente intendere, sicchè esse Parti e loro Avvocati, e Procuratori, e loro ragioni più, e diverse volte abbiano udito per loro soddisfaz.^{ne} praticato anco per Noi anco il concordio ogni giorno secondo la forma della nostra commissione abbiamo deliberato di divenire all'atto di giudicar e di fare giustizia: di dove vista l'anzidetta sentenza del detto Sig.^r Pietro Valier, e Colega fatta del 1446 addi 23 Aprile:

vista ancora una certa livellazione, et affittazione fatta a quelli di Grao per i signori Officiali del Pubblico et confermata etiam nel Consiglio de Pregadi 1439 adi 14 Dec. la quale del 1448 24 luglio nel sopras.¹⁰ Consiglio de X fu revocata : vista ancora per parte della Comunità di Grao una sentenza Ducale registrata nel loro statuto sotto l'Ill.^{mo} Principe D. D. Andrea Contarini Inclito Dose di Venezia, et alcune altre scritture prodotte per quelli di Grao facendo menzion piuttosto dei Lidi, che dei luoghi della differenza, dall'altra per la parte della Comunità et uomini di Maran: vista prima certa lettera antica Ducale con l'autorità del Consiglio di Pregadi mandata al Sig.^f Dardi Vendramino allora commesso di Grao sotto l'Ill. Principe D. D. Znanne Dolfin allora Inclito Dose di Venezia, e viste le consuetudini loro de Maran dal pescare in dette acque, tanto nel tempo dei Patriarchi, quanto dopo, che si hanno dato all'Illustre Ducal dominio nostro di Venezia: visto veramente il Ducal privilegio loro, par il quale a loro fu promesso di conservarle nelle antiche loro consuetudini, e giurisdizioni, e viste le testimonianze tolte per l'Officio dei Sig.^{ri} Auditori vecchi delle sentenze, e successivamente le testimonianze tolte dagli esaminati per noi e Predecessori nostri, e viste diligentemente assaissimo altre lettere Ducali, privilegi, istromenti scritture pubbliche et private, ovvero leggi e statuti dell'una, e l'altra parte prodotte, et viste tutte, e cadaune cose, che da una e l'altra parte hanno voluto dir, produr, responder, et allegar, considerate etiam tutte le cose che sopra ciò debbano esser considerate, e viste tutte l'altre cose che furono da esser viste et considerate, et ottimamente fatte intende ad esse Parti, che volevano pronunziare la nostra sentenza, et deliberazione, et per conseguenza spedir le Parti finalmente per ispiraz.^{ne} mezzo e interposizione di Dio e per le nostre esaminazioni sono convenuti di comun concordio all'infrascritti pati, transazioni, e composizioni, cioè, che in nome de Dio al tutto cessi fra esse Parti ogni materia di litigar, e per schivar le fatiche e spese, che sono per dover seguir, e che ormai cessino li scandali, odj, inimicizie, e rumori, che tanto tempo longo sono fra esse Parti, et acciò che fra esse Parti vivano in bona pace et amore, carità e benevolenze come quelli per amor di Dio, e del Mondo si deve fra buoni uomini vivere la Comunità et uomini di Grao, et la Comunità, et uomini de Maran similmente come buoni Amici, e come fratelli indivisi, e concordi, e senza differenza alcuna del pescar, et oselar possino goder et servirsi delle Acque, et in tutte le Acque, Paludi, Canali, e Pescagioni, che sono fra i Lidi e Ponti dei Fiumi d'Anfora, e della punta del Buso sino al Natison inclusive, come corre, e fino ai Montoni delle quali Acque, Paludi, Canali, et pescagioni fra esse Parti come di sopra verteva lite, et differenza, et acciocchè la neutralità delle Parti abbi maggior giurisdizione in quelle, che nelle altre, e che a una, e l'altra parte sia lecito de dì e de notte continuamente, e in tutti i tempi in quelle Acque, Paludi, Canali e Pescagioni egualmente e indifferentemente pescar, oselar, servirsi, fruir, e goder, et una delle parti, e l'altra all'una non contradire, ne possi contrafare, con questa però condizione, che a niuna delle Parti sia lecito a Maran, o Grao in qualsivoglia modo accostarsi alle Pantiere di quelli di Marano quanto sono da detta Natizza, sino al fiume d'Anfora per passi 200 per tutto il tempo dell'uccellare, ma passata l'uccellazione sia lecito ad ognuna delle Parti in ogni luogo pescare, et ocellare ad libitum nelle Acque, Paludi, Canali e Pescagioni di sopra dichiarate, e se alcuno sarà trovato per tutto il tempo dell'uccellare contrafar cada in pena di lire 50 de piccoli per ogni volta, e la condanna debbi esser fatta per uno dei Rettori di Grao, o di Maran, a cui prima sarà fatto conscienza della qual pena della metà sia de quel Rettor che farà la condanna, e l'altra metà sia dell'Accusator, la qual veramente composizione, transazione, e concordio fatto acciocchè ottenghi perpetuo robor di fermezza, a perpetua memoria di tal fatto, così instando ambe le Parti, e ricercando Noi sopradetti Giudici Delegati per vigor di autorità a Noi come sopra concessa per il sopradetto Illustre et Magnifico Consiglio de Dieci.

Sedendo al Tribunale al solito nostro Officio in Rialto in Camera secreta di esso Officio. Invocato il nome di Cristo dal qual tutti i retti giudizj procedono, cassando per nostra sentenza, revocando primieramente, et annullando la sentenza soprascritta altre volte fatta

per li p. p. Sig.^{ri} Pietro Valier, e Colega cosichè sia di mera efficaccia, robor, o vigor, rattifichiamo, approbamo,

et confermiamo come di sopra videlicet; che le Acque, Paludi, Pescagioni, e Canali soprascritti esistenti fra li sopradetti punti fino al Nadison siccome corre, inclusive sino ai Montoni comuni siano alle Predette parti nel modo, et ordine da sopra dichiarato, ché ad uso ed utilità dei Comuni et Uomini predetti, rimanendo al diretto dominio di esse Acque, Paludi Pescagioni, et de cadauna altre Acque de Paludi, e Pescagioni nelle quali dette Comunità et Uomini abbiano, ovvero hanno avuto l'uso del pescare dal Nostro Illustrissimo Dominio di Venezia, del quale si conosce essere stato, et essere Dichiarando, che dalla punta del Porto Buso che è verso Grao, ovvero al levar del sole detti de Grao non si debbino impedire, ne passar dette Ponte, et linea nell'andare verso Maran, ovvero verso sol a monte. Perché dichiariamo che dette Acque, Paludi, Pescagioni, et Canali da dette Punte del fiume d'Anfora e di Porto Buso sino al Tagliamento verso sol a monte solamente aspettar, et appartenere all'uso dei detti Uomini e Comunità de Maran e comandando alle predette Parti videlicet; alli Ambasciatori suoi infrascritti, che hanno da esse Parti sufficiente mandati come il fatto si dirà, che per sè, e tutti suoi successori debbano in tutto, e per tutto attendere, ed osservare la detta Transazione, Concordio, et sentenza, e dichiarazione di sopra e di sotto scritta, et in cosa alcuna contrafar, o contravenir per sè o per altri, per qual si voglia ragione, o causa, sotto pena de Ducati 50 da esser tolta a loro per Noi soprascritti Giudici Delegati, et successori Nostri in Ufficio predetto delle Rason Vecchie dalla parte contrafaciente, e da esser applicata alla parte osservante, ed obbediente per la metà, et l'altra metà alle Camere dell'Illust.^o Ducal Dominio de Venezia, la qual pena pagata, e scossa, o no, nondimeno la presente sentenza tenghi il robor di perpetua fermezza ecc. Oltre di ciò per maggior cautella e sicurezza delle Parti abbiamo deliberato, e terminando deliberiamo per l'autorità sopradetta, che li uomini, la Comunità de Maran, tanto per le Acque, Canali, Paludi, e Pescagioni sue, e per loro uso solamente spettanti, e Deputati come sopra, cioè dal Tagliamento sino alle Punte del Porto Buso, e del fiume d'Anfora che per quelle Acque, Canali, Paludi, e Pescagioni, che hanno et debbano avere in comunione li sopradetti di Grao come di sopra è stato detto esistenti, cioè da dette punte di Porto Buso, e dal fiume d'Anfora sino al Nadison inclusive sino ai Montoni debbino pagar, e dar ogni anno alla festa di Natale del Signore in perpetuo Ducato uno d'oro per la perpetua recognizione, et Feudo de tutte le Acque predette da esser ricevuto in questo Nostro Ufficio delle Rason Vecchie in vece e nome del Comune de Venezia; e similmente, i Omeni, e Comunità di Grao tanto per le Acque sue et all'uso suo spettante, et deputate oltre il Nadison, et oltre i Montoni verso Grao, et verso il levar del sole, quanto per le Acque, Canali, Paludi, et Pescagioni che hanno, et debbano avere in comun con detti di Maran, come di sopra è stato detto e dichiarato, debbano pagar, e dar ogni anno alla detta festa di Natale del Signore in perpetuo Ducato uno d'oro per una perpetua recognizione et feudo, da esser ricevuto dall'Ufficio nostro come sopra.

Letta, portata, data, et in questi scritti sentenzialmente fu pubblicata la sopra scritta sentenza in tutto e per tutto come e siccome di sopra é stato pronunciato, e dichiarato, del millesimo, l'indizione, e giorno, et luoco come di sopra alla presenza delli Nobili Uomini Signori Fran.co; et Gieronimo Marosini, delli Sig.^{ri} Alvise Memo del p. p. Sig.^r Marco Benedetto Trevisan del p. p. Sig. Lodovico Testimoni a queste cose chiamati, avuti, et pregati, et altri.

Dal medesimo Millesimo di loro, et ora subito dopo la pubblicazione della sentenza soprascritta sendo presenti li Testij soprascritti, li Circospetti Uomini Sig.^{ri} Zorzi Marin, e Baldissera Civoan Ambasciatori, e Procuratori dei Uomini, et Comunità di Grao avendo sufficiente mandato, composizione, patti, transazione, et concordi di praticare, et ancora in giudizio alla presenza delli sopradetti s. s. Officiali Sindici Delegati di comparir, praticar, placitar, trattar, responder, il difender, e tutte altre cose generalmente far, procurar et esercitar ec: come appar nelle pubbliche e patenti lettere del s. p. Sig.^r Nicolò Morosini Nodaro della

Comunità di Grao, bollate con il suo solito sigillo di S. Marco, e date in quel luoco alli 3 settembre dal presente millesimo da me Nodaro infrascritto viste, et lette da una parte et il Circospetto Homo sir Giacomo Merlatto Onnorando della Comunità di Marano Ambasciatori, Novocio, et Procurator della prefatta Comunità et Uomini di Maran, avendo mandato suficiente di componer, praticar, quietar, et concordie di praticar et ancor di comparer in Giudizio come sopra, e di far tutte e cadaune cose che in Giudizio cerca le cose permesse faranno bisogno ec: come appar per lettera del s. p. Sig.^r Gieronimo Nodaro della Podestaria, e Giudice del Consiglio della Terra di Maran bollade di S. Marco, e date in quel luogo sotto li 12 del mese di settembre ora passato, da me Nodaro infrascritto viste, et lette hanno rattificato approbato, et confermato la prefatta sentenza per sé et successori suoi et invece, e nome della Comunità et Uomini di Grao, et di Maran sopredetti con tutte, e cadauna cose in essa contenute, et siccome di sopra è notato.

Io Francesco Dolfin Off.^e alla .R. V.

Io Antonio Zane Off.^e alla R. V.

Io Andrea Venier Off.^e alla R. V.

Io Marco Miani Cittadino e della Nodaria di Venezia con autorità imperiale pub.^o Nodaro, e Giudice Ordinario della presente sentenza alla pubblicazione e sua rettificazione accordo, o transazione e fui presente a tutte le cose soprascritte, et ho scritto il mandato dei Sig.^{ri} Giudici Delegati, et ho pub.^{io} ponendo il nome e sigillo mio consueto.

Io Gio: Batta di Pulli del q.^m Sig. Marco Cittadino di Lauretto, con Apostolica, et Imperial Autorità Pub.^{io} Notaro, et Cancellier di Marano; così ricercato dai s. p. p. Deputati dal Comune di Maran ho estratto tutte le sopradette cose dal libro del Regimento del Clarissimo Sig.^r Battista Foscarini, a. c. 263 in forma solenne, le ho scritte in questa Bergamina, et in fede di ciò mi ho sottoscritto, apponendo, et annotando il nome e segno mio solito.

Tratta da altra simile autentica in Latino nel detto processo a, c. 85

Concordat

Visto dall' I. R. Comm. Dist. pel Repert.

S. ZAPOGA

Agente Commerciale

PARAGRAFO III

Confini, e Convenzioni tra la Comunità Veneta di Marano e le Comunità di San Giorgio, San Gervasio e Carlino Austriache

Articoli estratti dalla Convenzione segnata li 4 Agosto 1753 in Gorizia dalla unita Commissione Imperial Regia e Veneta ai confini concernenti li confini tra Marano e San Giorgio, San Gervasio e Carlino Austriaci, e ratificati dalla Maestà dell'Imperatrice Regina li 28 Settembre, e dalla Serenissima^{ma} Repubblica di Venezia li 7 Settembre 1753.

Omissis

41. - Indi sempre dietro quel fosso il quale separa il Bosco Imperial Regio detto Bando dai Boschi Veneti Coda e spesso, si andrà sino a che s'incontra la strada che da Muzzana va al fiume Muzzanella, e di là per il fosso, che tende a ponente sino alle lettere R. R. sul fiume stesso Muzzanella ; qual fiume continuerà il Confine sino al Ponte di essa Muzzanella segnato S. S. e la metà dell'alveo s'intenderà linea di Confine.

42. - Dal suddetto Ponte il Confine andrà per le spiagge al disopra della strada detta Levada di Marano sino all'ara del gorgo; andando verso levante per l'Ara detta dagli Austriaci grande, da Veneti dal Molin sino alle lettere T. T. resteranno alla Serenissima Repubblica le due isole divise l'una dall'altra dall'Ara detta dagli Austriaci storta, e da Veneti di San Zuanne, e marcate nel disegno coi numeri Z. e N.

43. - Dalle lettere T. T. vogliendosi a mezzogiorno per il tratto di pertiche ottantanove sino alle lettere V. V. e di là a levante per pertiche cento ottanta per il fosso, che taglia la strada, che va da Marano a San Gervasio sino alle lettere W. W.

44. - Indi costeggiando la Cuna per mezzogiorno sino alle lettere X.X. dalla quale andando per l'argine meridionale dei campi detti Oltregorgo per pertiche cento settanta sino al punto Y. Y., e di là volendo a tramontana sino al principio dell'Ara di San Piero segnato Z. Z. per lo stesso argine si discenderà per l'Ara medesima verso mezzo giorno sino alla punta di detta Ara segnata A. A. A.

45. - Dalla punta di detta Ara costeggiando le spiagge della sacca della Valle, andando a levante sino alla sbocatura della Zellina, e continuando sempre per le medesime spiagge, che circondano la Valle, o sacca detta dagli Austriaci Chiamane, e da Veneti del Foffolo, e scorrendo per mezzogiorno, voltando a ponente per il Paludo detto dagli Austriaci del Figarol, e da Veneti Terra di Rottura, ossia terra delle Are, si giungerà sino all'imbocatura del Fiume Corno; cosichè le parti superiori restino a Sua Maestà Imperial Regia e le inferiori alla Serenissima Repubblica di Venezia, abolindo qualunque pretesa dall'una, e dall'altra parte della festa del giorno di San Pietro.

46. - Vedi a carte 6.

Omissis.

50. - Determinati in tal forma a queste parti li Confini de Principi rispettivi, la presente unita Commissione a tenore delle provide intenzioni de medesimi, s'impiegò a togliere anco le differenze, che da molto tempo vertivano e vertono tra alcune delle sudette rispettive Comunità. Per tanto per le gravi, ed amorevoli sue esortazioni unitesi le Comunità di Carlino, San Giorgio, e San Gervasio Austriache con la Veneta di Marano, e tra loro convenute, la presente unita Commissione approvò tali Convenzioni nel modo seguente.

I. Resta confermato alle tre Ville Austriache, di San Giorgio, Carlino, e San Gervasio l'uso della Pesca per le due Valli Chiamane o del Foffolo, e sacca della Valle tra gl'infrascritti termini e modi.

II. Li termini saranno dalla punta dell'Ara di San Pietro nominato all'Articolo 44. Indi scorrendo per il Rio della Chiesa, che entra nel Canal della sbareta, e per quel Canale all'ingiu' sino al Canale detto dagli Austriaci Cava e da Veneti Ghebo della sbareta, che va nel Canale della Zelina, e per quello in giu' sino all'altro Canale detto dagli Austriaci il Ghebazzo, e da Veneti il Canal del Pellagro sino all'isola detta il Figarol, e di la' con una linea, s'incontri l'ara detta di Mezzo nel Paludo detto dagli Austriaci Figarol, e da Veneti Terra delle Are o di Rottura; i quali termini sono contrassegnati con linea punteggiata nel disegno.

III. Li modi poi saranno li praticati sin ora; cioe' le sudette tre Ville potranno pescare dentro li soprascritti Confini a fossina, a Bracci, a Rivaletti, e non altrimenti.

IV. Servendosi i Maranesi delle serraglie nel pescare anche dentro i limiti su espressi, e non essendo giusto, che dalle loro spese, e fatiche altri ne colga il frutto, quindi e' che quelle tre Ville Austriache in solidum s'impegnano di garantire quei di Marano da ogni ladronezzo, che potess'esser loro fatto coll'involare i pesci gia' presi nei Cogoli posti da Maranesi, e di risarcire i danni, che fossero loro fatti oltre il castigo dei rei, e cio' tante volte quante succederanno tali ladronezzi, purchè questi siano comprovati colle posizioni di testimoni di vista giurati, ancorché Maranesi rilevate presso qualunque rappresentante o Giurisdicente sia Austriaco, o Veneto.

V. Come che poi oltre il pesce raccolto nei Cogoli resta la maggior parte rinchiuso per opera delle sudette serraglie dentro il circondario delle medesime quindi e' che per lo stesso principio di Giustizia sa' proibito agli Uomini delle tre sudette Ville Austriache, l'entrare in dette serraglie prima che vi entrino li Maranesi, ma sia pero' lecito in virtu' dell'antico loro godimento andando dietro li Maranesi servirsi dei modi di pescare di sopra al numero III enonciati. '

VI. Per comodo dei Casoni, che servono di ricovero ai Pescatori Maranesi la Comunita' di San Giorgio da' in affitto in forma di livello perpetuo, et infrancabile campi tre, quarti due et un'ottavo in vari siti segnati in Disegno sopra il Paludo detto Figarol o terra delle Are, o di Rottura alla Comunita' di Marano nei posti fra loro accordati, la quale percio' dovera' annualmente contribuire fiorini sette, sive lire trentacinque de piccoli Venete alla Villa sudetta di San Giorgio, e come si contiene nella locazione fatta li 30 Giugno di quest'anno 1753 di cui segue la copia.

Adi 30 Giugno 1753 Marano.

Colla presente privata scrittura si dichiara qualmente li qui sottoscritti facendo per nome della comunita' di San Giorgio Austriaco affittano alla Comunita' di Marano qui presenti Pasqual Scolz q.^m Leonardo, Giacomo Zaina q.^m Domenico tal locazione accettanti e riceventi.

Il terreno di campi tre, quarti due, et un'ottavo posto sopra il Paludo detto Figarol, o sia Terra delle Are in vicinanza alle lagune senza pregiudizio delle loro rispettive specialita' con l'obbligo ingiunto alla sudetta Communita' di Marano di contribuire alla Communita' di San Giorgio fiorini sette annui sono lire trentacinque de piccoli pagabili in capo a cadun anno perpetuamente salvi li ricorsi, dove s'aspetta, in caso di difetto dalla contribuzione sudetta, e la presente viene sottoscritta da Nicolò Brochetta q.m Zuanne, e D.° Valentino dal Forno q.^m Ubaldo, che intervengono per la Communita' di Marano, e dalli sudetti Scolz e Zaina, che fanno per nome della Comunita' di San Giorgio con promessa che tanto una, che l'altra delle sudette Communita' ratificaranno tal locazione. In quorum fidem F.

Io Pascal Scolz a nome della Comm.^a di San Giorgio manu p. propria.

Io Giacomo Zaina affermo quanto sopra Ma.° p. propria.

Io Antonio Dott. Romani affermo quanto d.° sopra per p. nome di Nicoletto Brochetta q. Zuanne, e per nome di D.no Valentino dal Forno q. Ubaldo eletti dalla Communita' di Marano.

VII. Come poi la Communita' di Carlino si lagnava, che molti ladronecci seguivano nei Boschi del suo Territorio a causa de Pali, di cui i Maranesi hanno bisogno per le sopradette serraglie

approva questa unita Commissione il Contratto, ed accomodamento perpetuo seguito nel med.º giorno 30 Giugno, per cui la Comunità di Marano s'obbliga di comprar ogn' anno, e quella di Carlino di somministrarle quella quantità, e quella qualità de Pali, e per il prezzo, che in quel contratto si stabilisce di cui pure segue la copia nella presente Convenzione, e ciò per l'inviolabile loro esecuzione dopo le ratifiche dei loro rispettivi sovrani.

Adì 30 Giugno 1753 Marano

In occasione del presente stabilimento de Confini soggetto al purgato esame degli Ecc.mi Commissari si attrovano di volontà le due infrascritte Comunità di stabilire fra loro amichevolmente il seguente accordo, cioè, che radunato il Consiglio della Comunità di Carlins da una, e dall'altra il Consiglio della Comunità di Marano per l'elezione di due soggetti per parte con facultà di stabilire i patti e condizioni dell'acordo medesimo. Restarono Eletti per parte della Comunità di Carlino li Zuanne Zanutta q. Giuseppe, e Domenico di Chiara Degano q. Francesco.

Per parte della Comunità di Marano li D. Dn Giambattista Caurlotto detto Morezzo q. Nicolò et Antonio Zaccaria q. Valentin li quali unitisi assieme in conseguenza accordarono ut infra.

Che la Comunità di Carlins abbia debito in cadaun anno in avvenire di somministrare alla Comunità di Marano il seguente legname videlicet.

Pallucelli di Rovere, Frassino, Olmo, e spino in quantità di miara trenta circa all'anno in raggione di lire venti al Miaro.

Pali di Pupa, e sacca di Rovere ed Olmo numero trecento circa a lire venti il cento di lunghezza piedi 12 circa.

Coete numero trecento circa della sopra detta qualità di lunghezza piedi diciotto circa a lire venti il cento.

Palli di Valle numero duecento circa, e questi tutti di Rovere a lire venticinque il cento.

Lattoie miara due a lire trentacinque il miaro.

Et all'incontro essa Comunità di Marano sia tenuta d'anno in anno a contribuire alla predetta Comunità di Carlins per li Palli medesimi, che verrà di ricevere le summe ut supra espresse, e dichiarate con dichiarazioni, che per parte della Comunità di Marano verrà garantita la Comunità di Carlins, che non sarà provveduto per altri di un tal legname, ne in altre parti.

Il tutto da osservarsi immancabilmente da dette parti, al qual effetto sarà sottoscritta la presente con altra simile dalle persone, come sopra elette dagli rispettivi Consigli loro alla presenza del Cancelliere Pretorio di Marano, perchè vi apponga la legalità delle sedette firme per poi essi due trassunti restar rassegnati nelle mani rispettive degli Ecc.mi Commissari sopra Confini Austriaco e Veneto e venerato loro lume dell'operato. In quorum fidem.

Io Domenico Di Chiara Degano Eletto dalla sudetta Comunità affermo ut supra.

Ed io Zuanne Mossaro uomo di Comune di detta Comunità ho fatto la presente sottoscrizione per Domenico di Chiara p. non saper esso scrivere, e fece questo segno di croce +.

Io Gianbatta Caorlotto detto Moressa eletto dalla Comunità di Marano affermo quanto detto sopra.

Io Antonio Zaccaria eletto dalla sudetta Comunità affermo quanto di sopra.

Noi GIACOMO BALBI
Per la Serenissima Repubblica di Venezia
Proveditor di Marano e sua Giurisdizione.

Universis et fidem facimus, et attestamur qualiter subscriptiones quatuor ultra, et suprascripte facte fuerunt manibus et charateribus ultra, et supradictorum ad presentiam Cancelarij Nostri. Inquos.

Ioannes Baptista Corte Cancell. Pretorius in fidem se subscripsis Hoc die sabbathi 30 Mensis Junij 1753.

Data in Gorizia li 1 Agosto 1753.

IL CONTE HARRSCH
Commiss. p. Sua Maestà Imp. e Reale

(L. S.) ZUANNE DONATO
Commissario Veneto

Adi 29 Novembre 1753 in Gorizia.

Furono consegnati li soprascritti articoli assieme alla Mappa alli medesimi appartenente alla Comunità di Marano Veneta per la sua notizia, e futura inviolabile osservazione, al qual effetto verranno pubblicati in detta fortezza, Comunità di Marano nelle forme solite in fede di che.

ANTONIO D.r SORT
Seg. alla Commiss. Cesarea Regia

GIOVANNI FONTANA
Segret. alla Commiss. Veneta

Adi 8 Dicembre 17173 Marano

Furono Pubblicati li presenti articoli sotto la Publica Loggia con le formalità in giorno festivo, e concorso di popolo e specialmente del sig. Dottor Antonio Romani Medico fisico Condoto in q.ta Fortezza e di Dn Francesco presenti, ed ascoltanti, da Lazzaro Osso Comand.te

GEROLAMO RADDI
Cancelliere Pred.

Articolo quì posto per l'omissione come a carte 3.

46. - Dalla sudetta imbocatura andando a contrario di esso fiume Corno per il Canale di San Giorgio il quale sarà comune, e di confine, si trovi l'imbocatura del fiume Zumello alle lettere B.B.B. il qual fiume andando pur a contraria, servirà di confine sino a dove s'incontra la strada segnata C.C.C. che va al campo di San Bastian segnato D.D.D. e separa il Pradichel del territorio di Malisana.

ANTONIO dr. SATGGET
Seg. Alla Commiss. Imp. Regia

GIOVANNI FONTANA
Segret. Alla Commiss. Veneta

PARAGRAFO IV

Articoli estratti dalla Convenzione segnata li 5 Dicembre 1753 in Gorizia dalla unita Commissione Imperial Regia, e Veneta ai confini concernenti li Confini tra la Veneta Comunità di Marano, e Presenins Austriaco, e ratificati dalla Maestà dell' Imperatrice Regina li 31 Genaro 1754 e dalla Serenissima Repubblica di Venezia li pr. Febbraio 1754 M. V.

Omissis.

2. - Dal punto B. seguitando per lo stesso fosso scoladore, e poi continuando per il lago, o fosso Francese, e così dietro il corso dell'Acqua per il Canale della lama segnato C., indi per il Canal di Coron segnato D., si arrivi sino alla bocca di Coron alla lettera E.

3. - Questo fosso scolador colli Canali sopra riferiti sarà il Confine divisorio non solamente degli Stati, e Dominij dei rispettivi Principi, ma ancora del promiscuo unitamente goduto sin ora dalle Comunità di Presinico e Latisana.

4. - Quindi doverà quello allargarsi sino a due pertiche dove non vi fosse di tale larghezza, e di una pertica di profondità, la quale operazione doverà farsi unitamente dalle Comunità sedette.

5. - Alla parte meridionale ripigliando alla lettera E si continui traversando con una retta sino al punto F indi seguitando sempre le spiagge, secondo che è segnato pel disegno di color rosso si arrivi alla punta di Blugugni alla lettera G e per il litorale dello sterpo detto del Moro alla lettera H Indi per la linea retta si vadi sino al fiume Stella alla lettera I. 6. - Di là seguitando per la linea di ponente sempre al contrario del corso del fiume Stella sudetto, si ritorni al punto A segnato nell' Artic. p.^o mo

7. - Ezzo fiume sarà di termine, e confine dei due Stati a quella parte sicchè sia comune la pesca, navigazione, e tutti gli altri usi ai sudetti dell'una, e dell'altra parte; dovendosi però pagare le contribuzioni di Mude a rispettivi Principi, secondo che si approdasse alle rispettive Rive.

8. - Il che tutto s'intenda sempre senza pregiudizio d'ogni e qualunque diritto, et azione privata, e salve sempre le ragioni particolari de rispettivi sudditi.

Dato in Gorizia li 5 Dicembre 1753

(L. S.) IL Conte HAZZSCH
Commiss. p. stia Maestà Imp. e Reale

ZUANNE DONADO
(L. S.) Comm. Veneto

Adi 27 Maggio 1754 in Gorizia.

Furono consegnati li soprascritti articoli, assieme con la Mappa alli medesimi appartenente, alla Veneta Comunità di Marano per la sua notizia, e futura inviolabile osservazione; al qual effetto verranno pubblicati in detto Marano nelle solite forme in fede di che.

ANTONIO d. SALZFELD
Segr. alla Commiss. Imperiale Regia

GIOVANNI FONTANA
Segr. alla Commissione Veneta

Giorno di domenica li 2 del mese di Giugno l'anno 1754 in Marano.

Furono pubblicati li controscritti articoli sotto la pubblica Loggia con le formalità consuete, p. Lazzaro Osso Comandador Pubblico, prelegendo io infrascritto molti assistenti, et ascoltanti, e specialmente Dno Francesco Agnelini q.^m Anzolo, e Francesco Donà q.^m Antonio ambi di questa fortezza testimonij.

ANTONIO d. SALZFELD
Segr. alla Commiss. Imp. Regia

GIROLAMO RADDI
V. Canc. Prov.
GIOVANNI FONTANA
Segr. alla Commissione Veneta

PARAGRAFO V

Investitura della pesca nel fiume Stella 11 Febbraio 1775.

Comparve il Sig.^r Angelo Angelini Cancelliere pella sp. Com.tà di Marano, facendo per nome della med.ma e riverente espose essere stata sempre in antichissimo possesso e ragione di esercitar la pesca, come tutta via conserva per tutto il fiume Stella che passa per il Territorio di Pallazzollo del qual jus e ragione fu anche investita nell'anno 1642 - 7 Maggio e susseguente 1696 - 16 Marzo con obbligo di corrispondere ogni anno di Regalia a quest'Ecc.^{mo} Regimento Pesce Libb. 10 ne avendo dopo tal tempo per inavertenza riconosciuto come era tenuta per forma delle leggi, alle quali volendo ora obbedire col denunciare la med.ma d'ogni mancamento nel quale et petita venia et restitutione in integrum adversus lapsum temporis, fece riverente istanza le sij concessa tale renovativa investitura di detta rag.ne ius, e Pesca in d.^o fiume Stella, ed in tutto e per tutto come nelle precedenti investiture col carico pred.^o offrendosi pronto a quant ec:

Vidit ed admisit ut ecus.

Vid. V.e Gal. Pret.s

Vidit et admisi et in quant sine tameri preiuditio Ser Dominij et quacumque Personarum Petrus Cargelli adv. Phisci.

In Cristi Nomine Amen

L'anno della sua natività 1775 Ind. 8 giorno di sabbato 11 Febraro fatto in Udine nel Castello presenti ecc.

Comparve alla presenza dell'Ill.^{mo} ed Ecc.^{mo} o Sig.^r Giulio Corner per la Serenis.a Repub.a di Venezia Luogotenente Gn.le della Patria del Friuli il Sig.^r Angelo Angelini Canc.re della s. p. Com.tà di Marano facendo a nome della med.ma e riverente espose in tutto, e per tutto come nell'oltrascritta comparsa, et istanza; la qual comparsa ed istanza intesa e sentito il parere dell'Ecc.^o Sig.^r Avvocato Fiscale e dell'Ecc.^{mo} sig. Vicario fatto in scrittura in conformità della parte Feudale 9 Xbre 1626. - Il pre.to Ill.^{mo} ed Ecc.^{mo} Sig.^r Luogotenente facendo a nome del Sereniss.mo Dominio ha benignamente investito l'anted. Sig.^r Angelini per nome come di sopra di detta ragione jus e Pesca per tutto il fiume Stella che passa per il Territorio di Paliazzolo ed ciò per cagion di Feudo col carico pred.^o med.^o la posizione dell'anello d'oro nel dito mentre era inginocchiato avendo prestato il giuramento di fedeltà in ampia e solenne forma et ad aver, tener posseder senza pregiudizio delle pub.e ragioni e di cadauna persona con obbligo di rinovar la presente ogni dieci anni conforme alla parte Feudale del Decennio, ordinando, che sia fatto il presente privilegio.

Gio. BATTÀ BENVENUTI
Coad. ai Feudi

ANGELO ANGELINI
Com.tà di Marano

PARAGRAFO VI

Ordinanza del Cons. di Stato

Direttore Gener. Nell'Amministrazione dei Comuni 6 Aprile 1811.

N. 197. Il Podestà della Comune di Aquileja Alla Municipalità di Marano.

Ritenutone copia dell' annessa ordinanza del Sig.^r Consigliere di Stato Direttore Generale dell'amministrazione dei Comuni, per esecuzione del Rescritto Vice Prefettizio 21 recesso Aprile N.° 2412 la passo a codesta Municipalità, perchè fatto lo stesso, la restituisca poscia alla prelodata Av. Prefettura indicandogliene la prestata esecuzione giova con ciò di riconfermarle la particolar mia estimazione.

f.to SANVRIGO

PONTINI segr.

Registrato in Udine li 26 marzo 86 a libro 45 atti privati N. 1605 esatta la tassa di L. 1,20.

A. PASTORELLO

N. 2178 REGNO D'ITALIA

Marano li 6 Aprile 1811

IL CONSIGLIERE DI STATO

DIRETTONE GENERALE NELL'AMMINISTRAZIONE DEI COMUNI

Al p. V. Prefetto dell'Adriatico Venezia.

Pervenutomi con di Lei foglio 29 Gen.° 1810 N. 25-252 del 1809 le carte, ed i documenti dietro i quali i Comuni d'Aquileia, Fiumicello, Terzo, S. Martino, Marano intendevano di provare il diritto di godimento dei beni esistenti nei contorni di Aquileia, e fino alla Piave prodotti dal ritiramento dei fiumi e del mare portai con appoggio a cognizione del Consigliere di Stato Direttore Gen. Del Demanio le ragioni che assistano, detti Comuni.

Mi risponde ora il prelodato p. Consigliere Direttore Gen.o di avere riconosciuti abbastanza giustificati i titoli di possesso rispetto all'occupazioni in genere, per parte d'alcuni Comuni e privati dei fondi relitti di Mare tra la Piave ed Aquileia, soggiungendo bensì che essendo però di prò istituto d'assicurarsi se all'ombra delle antiche ragioni si sia esteso abusivamente il possesso sopra fondi eccedenti le competenze d'ognuno ed anche p. impedire che si confondano l'adizioni di altro terreno p. nuovi relitti di mare, nel mentre che sopra questo oggetto epurando gli opportuni incumbenti mi accerta che vanno nei previsti di fatti fossero involti alcuni Comuni prenderà meco i convenienti concerti prima di procedere.

Tanto le comunica S. V. Prefetto per di lei norma, ed ho l'onore di rassicurarle la mia distinta stima e considerazione.

f.to BAM

f.to TESIANI Segr

Registrato a Udine li 26 Marzo 86 libro 43 atti privati N. 4606 esatta la tassa di L. 1,20.

f.to PASTORELLO

PARAGRAFO VII

Convenzione tra Marano e Latisana 10 Gennaio 1825.
V. 42. P. P.

Nell'Aula dell'Inclita Congregazione Provinciale del Friuli oggi giorno di lunedì 10 (dieci) Gennaio 1825

Presenti

L' I. R. Consig.ro effettivo di Governo e R. Delegato per la Provincia del Friuli Gio. Batta Stratico Cav. dell' I. R. Ordine Austriaco di Leopoldo.

L' I. R. Com. Distret. di Latisana - l' I. R. Com. Distret. di Palma.

Albrizzi Sig. Luigi, Deputato Com. di Latisana, Gasperi Sig. Domenico, Milanese Sig. Antonio, Porta Sig. Agostino, Rossetti Sig. Francesco, Zanetti Sig. Domenico, Da Monte Sig. Giovanni, Ghenda Sig. Bortolo, Raddi Si., Agostino.

Il Relatore della Cong. Provinciale

BELTRAME Co. TEOBALDO

Il Co.Cav. Delegato considerando che il Consesso è costituito dagli Individui nominati dalle rispettive Comunali Rappresentanze nelle Consigliari sedute dei giorni 3 e 5 ottobre 1824 ha dichiarato che la seduta é aperta.

Indi ha riassunto lo storico di quanto avveniva ne' tempi addietro nelle lunghe entraticate e dispendiosissime pendenze promossesi a vicenda da due Comuni di Latisana e Marano, ed ha fatto conoscere quanto amare conseguenze abbia finora cagionato una lotta così accanita, e come ogni riguardo di reciproca convenienza e di ben calcolato interesse esiga, che spengasi per sempre un'idea così feroce di continue e sempre risorgenti cause d'angustie.

Ha poscia rappresentato nuovamente al Consiglio le paterne mire dell'Ecc.^{mo} Governo espresse nell'osequiato suo decreto 30 agosto 1824 N. 31042-6521, ed ha manifestato la sua piena soddisfazione pel modo con cui furono accolte ed apprezzate dalle rispettive Comunali Rappresentanze nelle Consigliari sedute 3 e 5 Ottobre decorso non lasciando di far conoscere in quale preggio esso tenga la generosa deferenza dimostrata particolarmente per la di Lei persona, avendo così assicurato a se stesso un nuovo mezzo per essere utile alle Comuni collitiganti, e per poter così cooperare nell'assicurazione degli effetti beneficamente contemplati dalla Tutoria Autorità dell'Ecc. Governo.

Continuando ha detto che tre sono le differenti questioni che si agitano da tanto tempo tra le parti collitiganti.

Che la prima riguarda i diritti di pesca nelle acque Lagune, e Paludi limitrofi.

Che la seconda riguarda la proprietà ed il possesso della Valle denominata dei Pantani.

Che la terza in fine riguarda la proprietà ed il possesso del fondo così detto Cunata.

Che in quanto agli primi due punti di controversia, sembra che le parti siansi convenute in risultato degli appartamenti di private trattative 10 Ottobre e 10 e 17 9mbre 1824.

Che nel terzo però sono discordi le parti esigendo in proprietà, il Comune di Marano e possesso la metà intiera del fondo Cunata mentre il Comune di Latisana col suo conclusum 17 Novembre 1824 non sarebbe disposto a cedere per ultimo estremo, che un solo terzo del fondo medesimo in proprietà e possesso al Comune di Marano, per indi transiggere definitivamente su questa base ogni sussistente questione.

Che siccome però il progetto è alligato per parte di Marano negli altri due articoli all'accettazione anche del terzo, come sta proposta, così non può definirsi la pendenza ove non si concordino le parti sulla proposizione della quantità dell'assegno del fondo Cunata o non sia pronunciato sulla differenza stessa.

Che ridotta la controversia in questa breve differenza ed a questo ultimo contratto ritiene di sua competenza come Giudice Arbitro eletto nelle parti Consigliari 3 e 5 Ottobre decorso il diritto di definire la controversia, tracciando quella linea che più reputasse conveniente ai reciproci bisogni non solo, ma ben anco corrispondenti alle viste Politiche per allontanare ogni possibile mezzo di contatto gli uni e gli altri Comunisti non senza però dare l'opportuno peso alle rispettive ragioni delle parti già regolarmente dedotti.

Che amando però esso di vestire sempre il carattere di conciliatore proponendola a quello di Giudice Arbitro pel caso concreto dal cui Ufficio fu investito alle Consigliari delibere su ricordate, ancora invitate le parti tutte ad intervenire alla di lui presenza colla fondata lusinga, che vorrebbero definitivamente consigliarsi tra esse medesime, e colla di lui mediazione salva la sanzione dei rispettivi Comunali Consigli e della Superiore Governativa Autorità. Dopo ciò le ha invitate agli opportuni esperimenti.

Il Consesso ha manifestato i sensi della più viva sua riconoscenza all' I. R. Sig.^r Consigliere Delegato a nome delle rispettive loro Rappresentanze Comunali, ed hanno invocato che gli piaccia di far conoscere la più sentita loro penetrazione all'Ecc. Governo per le benefiche cure usate, onde assicurare perennemente la pace e la concordia tra due limitrofi Comuni e garantire così tra essi i rapporti loro sociali, la cui conservazione interessa a vicenda.

Indi si apersero le discussioni ed i dibattimenti delle parti: Marano sostiene di non poter discendere dalle fatte proposizioni, perché soltanto per l'amore della pace si adatta ad incontrare il sacrificio che gliene risulta dal suo progetto 10 Ottobre decorso.

Che in quanto alla Cunata pretende d'essa l'intera proprietà, e che ritiene anco d'averla concludentemente comprovata, e che ciò non ostante per conciliare ogni cosa, restringe la sua domanda alla sola metà dichiarando averne estremo bisogno per la raccolta della cannella.

Sostiene all'incontro Latisana che il di Lei possesso pubblico pacifico e continuo pel corso di oltre un secolo sul fondo stesso basterebbe da sè solo a costituire il titolo a di lei favore, ma che avendo anche esuberantemente provata la proprietà a sè competente si crede assolutamente vittoriosa nel giudizio in ogni caso che venisse pronunciato.

Che pel bene della pace appunto anche essa doterminavasi alla cessione di un terzo, manifestando, che se li Maranesi per le loro arti abbisognano della cannella, occorrono egualmente ai pescatori Latisanotti, i quali poi non hanno altre località ove raccogliere a differenza dei Maranesi pei quali è facile la provvista in altri punti.

Che dividendo la metà, l'area di quel fondo il confine verrebbe a cadere nel sito più largo, e quindi la fossa devisoria che per se stessa in un fondo come quello diverrebbe di rilevante dispendio riuscire dovrebbe più lungo.

Che accordandogli oltre il Tap descritto al N. 79 in mappa anche l'attiguo N. 78 di P.° 52:89, più anche il precedente N. 77 di pert. 29:15 il quale costituirebbe cogli altri il terzo della Cunata, sodisfa a quanto può in capacità e convenienza, avvertendo però che il N. 74 benchè sul sommario di Titian apparisca intestato al Comune di Latisana egli è realmente di proprietà dei Signori Co. Cassis.

Che accogliendo tali opposizioni, siccome tra il N. 72 e..... vi esista un fosso che servì appunto ai Geometri di limite fra i due numeri medesimi potrebbesi con lieve opera ridare un canale insuperabile dagli animali di Latisana ed avrebbesi in tal forma il confine, il quale evencerebbe appunto alle sempre sagge viste Politiche esternate dal l'I. R. Sig., Consigliere Delegato nella domandazione delle linee censuarie.

Ha replicato Marano, allegando la convenienza delle sue proposizioni e considerate isolatamente, ed in complesso, dopo di che le parti colla mediazione dell'I. R. Consigliere Delegato divennero alla seguente solenne irrevocabile definitiva Transazione salvo come si disse la sanzione dei rispettivi Comunali Consigli e della Tutoria Autorità Amministrativa la quale formar dovrà parte integrante del presente processo verbale.

Animate le Comunali Rappresentanze del Comune di Latisana Distretto di Latisana e quella di Marano nel Distretto di Palmanova nella Provincia del Friuli assistite dai rispettivi R.R. Commissari Distrettuali dai reciproci riguardi di convenienza ed interesse, onde definire una volta per sempre ed immutabilmente ogni questione tra esse due Comuni esistenti, e riassunte nel

presente Processo Verbale con piena cognizione di causa e con la maggior buona fede Transigono irrevocabilmente ed estintivamente le questioni per corrispondere anche ai Paterni desideri espressi dalla bontà Governativa nel lodato Decreto 30 Agosto 1824 N. 31024 P. I°.

1. - La linea attualmente divisoria delle Acque di Lignano stabilita dalla R. Delegazione in concorso delle due Comune in via meramente provvisoria tracciata dal disegno dell'Ingegnere Prisani 1 Luglio 1822, si riterrà fin ora contermino i reciproci esercizi della pesca e caccia si riterrà come stabile e fermamente in perpetuo, convenendo che la linea suddetta comprenda a favore del Comune di Latisana tutta la pesca del Canale detto Lovatto e tutte le Acque chiuse, ed aperte che entrano ed escano fra terra pel detto Canale e dichiarando inoltre, che considerasi compresa bensì nella linea stessa a favore di Latisana la Valle denominata Ara della Chiesa, ora affittata al Sig. Nicolò De Zorzi, di Venezia ora appartenente al Sig. Antonio Milanese ma ritenuto onninamente a favore del Comune di Marano, l'altra Valle denominata Arador posta inferiormente e che riceve le sue Acque dal Canale di tal nome detta Arador il quale entra poi nella punta denominata Vador.

2 - Quindi la linea stabile incomincerà dal punto A nel principio del Canale detto Cima dell'Albero e si proseguirà fino alla di lui unione col Rio di Magrat marcato nel tipo che si unisce alla lettera B.

Da questo punto si condurrà una retta sino alla Cima del Coron al punto segnato C, intermedio fra la Cima Postrizza, ed il principio del Canal Coron.

Da di là si proseguirà sino al pulito D, sito sul principio del Canale Coron, percorrendo sempre la sponda sinistra.

Da quel punto attraversando il Canale, si giungerà al pulito E pella sponda destra e si continuerà per questo sino al punto F sulla prima inclinazione di questo Canale verso levante.

Dall'F al punto G che é sulla sinistra sponda del Canale dei Pantani vicino al Rio inferiore di Mazzugno e di fronte allo sbocco del Rio Storto, sarà condotta una retta.

Partendo da questo punto e proseguendo sulla sponda sinistra del Canale dei Pantani sino al punto H che è di fronte al Canale Lovato e da questo attraversando il Canale dei Pantani suddetto si percorrerà la sponda destra del Canale Lavato sino alla sua origine lettera G.

3. - In conseguenza concordano le parti che il Comune di Latisana possa fare e disporre delle acque sopradescritte, e comprese nella sua linea, esclusa sempre la Valle Arador, in qualunque modo a Lui piacesse, percependo gli utili tutti dalle stesse derivanti, senza che per alcun tempo, circostanza o caso possa fare opposizione alcuna il Comune di Marano

4. - Egualmente il Comune di Marano si ritiene autorizzato a disporre delle Acque proprie, ed a percepire tutti gli utili che dalla Pesca e dalla Caccia gli potranno pervenire entro i confini determinati dalla linea, senza che in alcun tempo e caso possa il Comune di Latisana fare opposizione di sorte.

5. - Le operazioni che il Comune di Latisana intendesse di fare per ridurre a miglior prodotto le Acque proprie, non potranno in alcun caso, ne modo impedire il libero ingresso, ed uscita delle Acque della laguna nella Valle Pantani riservato al Comune di Marano come si dirà in appresso.

6. - La valle da pesca detta dei Pantani compreso il diritto di caccia, viene in perpetuo preservata al Comune di Marano con tutti gli usi, diritti e consuetudini ora esistenti in modo che possa far eseguire liberamente tutti i lavori necessari alla conservazione della Valle medesima, ritenendola, nello stato in cui ora si trova, ed obbligandosi di non ingrandirla ne in alcun tempo ne modo.

7. - Non potrà all'incontro il Comune di Latisana impedire il libero ingresso delle Acque della Laguna nella Valle suddetta nè fare opera che la deteriori e resterà poi fermo obbligo a quella di Marano di verificare in perpetuo la corrisponsione delle ex Venete lire 80 pari ad Aus. L. 45:97 verso quello di Latisana da moltissimi anni in corso, e come corrispettivo del prolungamento fatto dall'argine chiudente la detta Valle. Non sarà poi tolto il diritto al Comune di Marano coll'assenso tutorio di poter affrancarsi di tale passività, esborsando il capitale corrispondente, nè il Comune di Latisana potrà mai fare opposizioni.

8. - Qualora le Acque del Tagliamento minacciassero di recar danno alla Valle dei Pantani, il Comune di Latisana permetterà a quello di Marano l'erezione di un argine sul proprio fondo nel sito che verrà riconosciuto e giudicato conveniente per proteggere la Valle medesima. In questo

caso la R. Autorità tutoria Provinciale, udite le parti deciderà sulla necessità della difesa suddetta. Riconosciuta la necessità verrà determinata la linea e la estensione del fondo da occuparsi col mezzo di due Ingegneri nominati uno per parte, ed approvati dalla Tutoria Autorità. Il Comune di Marano sarà in questo caso obbligato al pagamento di un perpetuo Canone oppure di una somma per una sol volta da corrispondersi a quello di Latisana e da determinarsi dai sopra nominati Ingegneri con facoltà ad essi di eleggere il terzo in caso di discordia, e sotto il vincolo della superiore sanzione.

9. - Avendo per il Comune di Marano soddisfatto finora le imposte prediali, non solo pei N. 61 e 62 della Mappa di Bevazzona a sinistra che appartengono effettivamente ad esso ma anche pel N. 111 della Mappa stessa, che riguarda il fondo della Valle dei Pantani appartenente a Latisana non essendo che le Acque pescabili riservate a Marano, avente l'estimo Censuario di L. 1580:20 così convengono le parti di correggere l'erronea intestazione, e previa regolare liquidazione sia rifiuta la Comune di Marano dell'indebito pagato per conto di Latisana.

10. - Lo sfalcio dell'erba nascente sul predetto argine, e la proprietà del fondo occupato rimarrà sempre al Comune di Latisana, salvo l'obbligazione di non poter in alcun tempo cangiare la sua destinazione.

11. - In quanto alla Palude denominata Cunata convengono le parti che al Comune di Latisana resti in assoluta proprietà l'intero numero della Mappa Censuaria di Marano trecentoventisette e mezzo di Pertiche Censuarie quaranta sette, centesimi trentasei, e porzione del numero Censuario della Mappa medesima trecento ventisette ed un terzo N. 327 $\frac{1}{3}$ per la sola quantità di Pertiche Censuarie cento cinquantadue centesimi cinquantanove N. 152 $\frac{59}{100}$ estraibili dall'intero numero ripetuto N. 327 $\frac{1}{2}$, forte di pertiche Censuarie cento ottantauna, centesimi ottantauno cosicché al Comune di Latisana, resta dell'intero fondo Cunata una superficie di Pertiche Censuarie cento novantadue centesimi novantacinque, ed al Comune di Marano resta la superficie della porzione del numero trecento ventisette ed un terzo di Pertiche Censuarie ventinove e centesimi ventidue, e ciò mediante la prolungazione in linea retta del fosso segnato A. B. nell'unito disegno dell'Ingegnere Prisani, indi il numero di Mappa trecentoventidue e mezzo 322 $\frac{1}{2}$ di Pertiche Censuarie cinquantadue e centesimi ottantacinque e così pure l'intero numero trecentoventidue ed un terzo di Pertiche Censuarie ventinove, e centesimi ventidue cosicché al Comune di Marano resta la proprietà del fondo Cunata dal lato di ponente della superficie di Censuarie pertiche cento undici e centesimi ventinove, cosicché l'intera Palude Cunata che consta di Pert. Cens. e trecento undici Centesimi ventiquattro nella Mappa Censuaria di Marano, resta divisa nella seguente forma, cioè al Comune di Latisana viene assegnata la quantità di Pertiche centonovantanove e centesimi novantacinque ed a quello di Marano la quantità di Pert. Cens. e Cento undici e Cent. i ventinove, ritornando con il totale della superficie di Pertiche 311:24.

12. - Li confini stabiliti di apporsi alle Acque di Lignano, al fondo Cunata deggiono essere inalterabili rinunciando espressamente le parti a qualunque pretesa di ulteriori compensazioni per qualunque caso fortuito preveduto od impreveduto, ordinario e straordinario, che potesse in seguito estendere o restringere, ed anche imbonire del tutto le acque ora pescabili o non pescabili, che rispettivamente vengono assegnate.

13. - Finché non verrà definitivamente approvata la presente transazione dall' Ecc.^o Governo, e finché non saranno posti li relativi confini, dichiarano le parti concordi di rispettare l'attuale linea provvisoria come è prescritto dall'osequiato Governativo Decreto N. 31042 - 30 Agosto 1821.

14. - Appartenendo all'Autorità Tutoria per diritto la sorveglianza sui provvedimenti delle Comunali Amministrazioni, le parti concordemente dichiarano di ciecamente uniformarsi a tutte le prescrizioni, avvertenze, discipline e metodi, che piacerà alla Delegazione di abbassare tanto per l'immediata esecuzione della presente transazione, quanto per la inviolabile ed irrettrabile sua osservanza e conservazione in futuro a togliimento di arbitri ed abusi e per prevenire il rinnovamento di qualunque altra specie di discordie, e litigio tra le due Comuni dividenti.

15. - Le spese tutte per la posizione dei confini e per le operazioni tutte relative a segnare la denominazione tra una proprietà e l'altra saranno sostenute metà per parte tra la Comune di Marano e Latisana.

16. - Il Sig.^f, Ingegnere Civile Prisani Valentino viene concordemente eletto dal consesso per la posizione dei confini tanto nelle acque di Lignano quanto nella Palude Cunata dietro disposizioni che gli verranno abbassate dall' I. R. Delegazione provinciale.

17. - Per concorde volontà delle parti vengono vicendevolmente rimesse indistintamente tutte le altre pretese di compenso che potessero sussistere tra esse medesime in grazia della presente transazione.

18. - Ove nella intelligenza, o nell'esecuzione della presente transazione insorgesse qualche dubbio, verrà per concorde volontà delle parti risolta dall'Inclita R. Delegazione nelle rispettive loro deduzioni.

Essendosi così conciliate le parti colla mediazione dell'Imp. R. Sig.^f Consigliere Delegato e con piena e reciproca loro soddisfazione la presente irrevocabile, loro transazione sarà assoggettata all'esame e discussione delle rispettive Comunali rappresentanze, indi innalzata all'Ecc. I. R. Governo per la definitiva sua sanzione venendo firmata dalle parti interessate e dall' I. R. Consigliere Delegato.

L'Imp. R. Consigliere effettivo del Governo Cav. dell'ordine Austriaco di Leopoldo e Delegato Regio.

f.to STRATICO

L'Imp.R.Commiss.Dist. di Latisana
Sott.o ALBRIZZI LUIGI

L'Imp.R.Commiss.Dist. di Palma
Sott.o GIURIZZA

Li Deputati di Latisana: G. Gasperi; Domini;
Porta; Milanese, sottoscritti

Li Deputati di Marano: Agostino Raddi per me e
per li Deputati illetterati; Domenico Zanetti;
Giovanni Da Monte e Bortolo Ghenda che fecero
le seguenti croci: Croce di Domenico Zanetti;
croce di Giovanni Da Monte;croce di Bortolo
Ghenda

Il Relatore Provinciale
f.to Teobaldo Beltrame

L'Imp.R.Consigliere Delagato ha qui ordinato che immediatamente sieno convocate le rispettive Comunali Rappresentanze di Latisana e Marano, destinando alla speciale presidenza dei Consigli il Sig.^f Relatore Provinciale Conte Beltrame.

Il R. Delegato
f.to Stratico

Udine 10 Gennaio 1825

Il Relatore Provinciale
f.to Teobaldo Beltrame

Approvato con Governativo Decreto 14 Maggio 1825, numero 1629S-3857, Prot. Al N.801,
p.p. il giorno 21 Maggio 1825

Il R. Delegato

f.to Starico

PARAGRAFO VIII

Decisione della I. R. Camera Aulica di Vienna 13 Dicembre 1830

N. 30945-407S

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Venezia 6 Settembre 1831

L'Imp. Reg. Governo

All'I. R. Delegazione Provinciale di Udine.

I tentativi di già posti in pratica da codesta R. Delegazione col concorso dell' I. R. Capitanato Circolare di Gorizia per condurre a componimento i Comuni di Grado con quelli di Marano relativamente all'esercizio dei rispettivi diritti di pesca e di caccia in quelle acque tornarono privi di effetto per la ragione che l' I. R. Aulica Camera con Decreto 15 Ottobre 1827, n. 2095, aveva dichiarato doversi appoggiare le trattative della divisione fra i suddetti Comuni al principio che il fiume Ausa, il quale costituisce la linea di confine fra i due territori governativi Illirico e Veneto, dovesse anche formare la linea confinaria dell'esercizio dei suddetti diritti fra Marano e Grado.

In sussistenza di questa base, non potevano gl'interessati Comuni conchiudere alcun accordo, poiché aggirandosi la contestazione quasi del tutto sopra gli spazi posti al di là dell'Ausa, i Comuni di Grado abilitati dall'Aulica Risoluzione a seguire la linea di detto fiume non volevano acconsentire, ad alcuna cessione fino alla sponda del fiume stesso.

Umiliata dal Comune di Marano nuova supplica a piedi del Trono, si è rassegnato, che qualora dovesse tenersi la linea dell'Ausa quasi tutti gli spazi contrastati sarebbero rimasti in potere di Grado, e quindi più non rimaneva soggetto su cui esercitasse il componimento per la decisione.

In riscontro a tale informazione pervennero ora i due dispacci che in concordata copia si uniscono l'uno dell'Eccelsa I. R. Camera Aulica in data 24 luglio p. p., n. 20010-1745 l'altro dell'Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria 11 Agosto p. p., n. 18118-2007 coi quali viene partecipato che la prelodata Aulica Camera ha riformata la propria risoluzione emessa in questo proposito nell'anno 1827 ed ha dichiarato che i diritti suddetti si sostengono non soggetti a marca feudale, e che quindi si riconoscono di proprietà dei Comuni summenzionati.

Ciò posto l'Aulico Dicastero soggiunse che resta di conseguenza tolta la precisione, che il fiume Ausa dovesse formare la linea di divisione per l'esercizio dei diritti medesimi fra li due Comuni di Marano e Grado: che dunque tolto così l'obice il quale ha impedito fin ora di condurre a termine la controversia fossero nuovamente chiamate le parti ad un equo componimento salva poi alle stesse l'esercizio delle loro ragioni d'innanzi ai Tribunali ordinari, ove non riuscissero a conciliare.

Nella postazione quanto sopra a codesta R. Delegazione se la incarica di passare agli opportuni concerti coll'I. R. Capitanato Circolare di Gorizia per riattivare la Commissione di già occupata in questo affare, e di cui ha dato conto col rapporto 8 Maggio 1828, n. 8271, per mettere fine alla controversia in modo di reciproca soddisfazione, giusta le istruzioni già impartite, avvisandola che si è interessato l' I. R. Governo di Trieste a rilasciare gli ordini relativi al suddetto Capitanato.

Pegli opportuni usi della R. Delegazione e della Commissione suddetta come di qualunque altro occorresse si uniscono gli atti dai quali anche risulti che nelle conferenze del 1828 le parti interessate si mostrarono disposte a stabilire in modo definitivo l'accordo provvisorio da esse medesime fissato fino dal 1820, lo che forma fondata speranza che questa lunga pendenza ottenga il desiderato suo fine, e sia così ridonata la calma a quelle popolazioni.

Che se poi tornassero inutili tutte queste pratiche, in tal caso dopo seguiti gli esperimenti di conciliazione senza avere ottenuta conclusione veruna, sarà necessario rimettere nelle vie regolari le parti al giudiziario conformemente all'Aulica Risoluzione summentovata.

SPAUZ

N. 20010-1718

Eccellentissimo Conte

In seguito all'avviso del Governo di Venezia all'I. R. riunita Cancelleria di Corte del 13 Dicembre 1830, n. 47335-5855 V. R. 510 sopra le questioni fra le due Comuni di Marano sul Territorio Veneto, e di Grido su quello del Litorale pei diritti della pesca ho l'onore di comunicare a vostra Eccellenza che la Comune Camera di Corte dietro nuove dichiarazioni si trovò a decidere che la pesca in quelle lagune non è soggetta in alcun caso a marca feudale, e nemmeno alle conseguenze da ciò derivanti, che annullando quindi le anteriori disposizioni da qui sopra le destinazioni confinanti, e sopra le riserve del fiume Ausa sono da riconoscersi le pretese delle due Comuni sul possesso del diritto privato delle medesime nelle citate lagune (giacchè sulla proprietà delle ultime come bene Pubblico non si è messo alcun dubbio) all'incontro è obbligata ognuna di queste Comuni di continuare a pagare direttamente all'Erario come proprietà delle Acque nelle quali esercitano con diritto la loro pesca l'annuo canone di un Ducato d'oro già destinato nella decisione dell'ex Magistrato Rason Vecchie di Venezia dei 14 Dicembre 1452 in recognitionem dominii directi che forma in generale la base della decisione del diritto di un tale interesse.

Di questa decisione si dà insieme avviso al Sig. Giv.e del Litorale, poi al Pressidente del Magistrato Cam.e di Venezia ed agli Amm.i Comunali dell'Illirico.

Come questi devo poi invitare anche all'Eccellenza vostra di non dare alcuna pubblicità al presente comunicato sino a che non sia giunto l'ordine all'I. R. Governo da parte dell'I. R. riunita Cancelleria di Corte qual uso debba farsi di questa decisione della Camera di Corte sugli ulteriori esperimenti, e poi ristabilire la quiete d'ambe le Comuni mediante un accomodamento dei loro reciproci diritti.

Vienna 24 Luglio 1831

f.to HLEBELSBERG

PARAGRAFO IX

Convenzione tra Marano e Grado 27 Marzo 1832.

Protocollo Commissionale

tenutosi in ordine all'Eccelsa risoluzione 11 Agosto anno decorso N. 18118-2007 abbassata coll'osequiato Capitaniale Decreto 30 Novembre 1831, N. 8943, iscritto all'Eccelsa Governiale Ordinanza 28 Settembre detto anno N. 19537 onde procurare a termini dell'Aulica risoluzione prelodata, una stabile, ed amichevole convenzione tra le Comuni di Marano Provincia et Veneta, e di Grado Provincia del Litorale sul fra esse quistionato diritto di pesca in Laguna.

Presenti

Da parte dell'I. R. Capit. Circolare di Gorizia : Francesco Cav. di Beuinfeld.

I. R. Commissario Circ. di Gorizia: Nicolò Marocco; Nicolò Marchesini detto Cian, Procuratori Com. di Grado.

Da parte dell'I. R. Delegazione Provinciale del Friuli: Il Sig. Andrea Trento I. R. Vice-Delegato Provinciale; Francesco Rossetto; Angelo Zaboga, Procurat. Com. di Marano.
Giovanni Poiani Ald.o

Ritenute le disposizioni importate dal Sup. Aul. Decr. prelodato N. 18118-2007 ed in esecuzione agli ordini Governiali succitati 18 passò mediante pubblica vecinda, alla nomina di due Procuratori con illimitata facoltà di poter trattare, e convenire per parte della Comune di Grado sul questionato diritto di pesca, come appare dall'allegato A ed egualmente succedette per la Comune di Marano come consta dall'allegato B comparsi quindi li suddetti Procuratori, e sotto il presidio del prelodato I. R. Sig., Vice-Delegato, hanno convenuto come segue.

La Comune di Grado cede, e rinunzia alla Comune di Marano in assoluta proprietà, e dominio di diritto di pesca sopra i lidi interni lungo l'isola di S. Andrea, di modo che resta vietato ai Gradesani di erigere nella parte interna dell'isola suddetta Casini ad uso di pesca.

La Comune di Marano all'incontro cede a beneficio della Comune di Grado, ed in assoluta proprietà tutto il tratto d'Acqua, che per l'addietro godevano esclusivamente poste al di qua del fiume Ausa sino all'unione nell'Anfora e da questo punto in poi tutte le Acque poste al di qua dell'Anfora verso levante, tanto riguardo all'Ausa che riguardo all'Anfora, a viene reciprocamente stabilito, che il confine fra le due Comuni, dividente le loro Pesche nelle lagune abbin d'essere inalterabilmente, primo il fiume Ausa sino all'unione nell'Anfora, e poi l'Anfora sino alla sua imbocatura, di modo che tutte le Acque poste verso levante di questi due fiumi sono d'ora innanzi di esclusiva proprietà, e di diritto del Comune di Grado, ed all'incontro tutte le Acque poste a ponente, dell'istessi fiumi, sono di esclusiva proprietà, e diritto della Comune di Marano la quale esuberantemente ha cesso anche il diritto di promiscuità di pesca nelle acque dette Comugne poste al di quà dell'Anfora.

Resta finalmente convenuto fra le due Comuni questionanti con promessa della più scrupolosa esecuzione, che il diritto di pesca nei fiumi Ausa, ed Anfora determinati, e stabiliti per stabile confine divisorio, sia di diritto promiscuo di ambe le Comuni, col patto però, che né una, nè l'altra

possa esercitarlo diversamente che con togna, amo, e ad ostriche restando espressamente vietata qualunque altra qualità di pesca, e per ultimo;

Essendo cesso dalla Comune di Grado alla Comune di Marano l'esclusivo diritto di pesca nei lidi interni dell'isola di S. Andrea, e Martignan, essa promette altresì che possano erigere dei casini nell'isola stessa, e nella contigua isoletta di Martignan.

Tanto fu fra le parti convenuto, e stabilito ed essendovi formati due consimili originali furono entrambi firmati tanto dalle parti che dai Signori Presidenti la Commissione, delle quali, uno fu consegnato all'I. R. Vice-Delegato, e l'altro all'I. R. Commissario Circolare.

Monastero li 27 Marzo 1832.

f.to De Blunfeld Comis. Civile; N. MaRocco Procuratore; N. Marchesin Procuratore.

Trento R. Vice-Delegato; Angelo Zaboga Procuratore; Francesco Rossetto id.
G. Poiani Ald.

N. 10026. Comuni. - Veduto e ratificato dall'I. R. Governo delle Provincie Venete con decisione 15 Luglio 1832 N. 22428-2890

Venezia 18 Marzo 1833.

Il Governatore G. B. Spauz

Per il Consigliere referente impedito
BELTRAME, Segr.

N. 6684. - Visto e confermato da parte dell'I. R. Governo Litorale in Trieste li 14 Aprile 1833.
STHREBIST RADICHEVICHE.

Per copia conforme
FARRA

PARAGRAFO X

Contratto di affrancazione 3 Maggio 1867.

N. 2238.

REGNO D'ITALIA

Provincia del Friuli

Distretto di Palma

Palma giorno di Venerdì 3 - tre Maggio.

L'anno di nostra salute 1867. Mille Ottocento Sessantasette. Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele II per la grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

L'Eccelsa Prefettura delle Finanze di Venezia coll'osequiato suo Decreto 5 Giugno 1861 N. 7972-1360 ha trovato di ammettere il Comune di Marano ad affrancarsi di una regalia feudale di fior. 2:41 1/2 e di un canone perpetuo di fiorini; 4:84 per l'esercizio del diritto di pesca nelle lagune di Marano e fiume Stella. Essendo stato fatto il conto di stima delle sopradette annualità dalla Ragioneria d'ufficio enunciante il relativo valor Capitale negli importi di fior. 48:36 e fior. 79:49 calcolati e depurati giusta le norme portate dalle istruzioni di massima, sancite dall'Autorità Superiore e precisamente dalla Circolare della R.a Commissione alle vendite N. 6674 17 Gennaio 1831 dall'avviso 26 Maggio 1834 N. 11052 di ditta Commissione, nonchè dalla Venerata Sovrana Risoluzione 11 Settembre 1847, e successiva 26 Novembre 1852 e dal venerato Ministeriale Dispaccio 25 Ottobre 1857 N. 34890.

Il Comune di Marano ha versato nella R.a Cassa di Finanza l'importo di affrancazione nella complessiva somma di fiorini 127:85 come dai confessi 11 Novembre 1865 N. 248-249 per cui si deviene ora tra la R.a Amministrazione rappresentata dal R. Ispettore delle Gabelle Sig., Domenico Palluani come da Mandato 12 Aprile 1867 N. 8375, che si unisce ed il Comune di Marano rappresentato dal suo Sindaco Sig., Angelo Zaboga a stipulare col mio ministero notarile il seguente contratto di affrancazione:

I. La R.a Amministrazione accetta la somma complessiva di fiorini Centoventisette soldi Ottantacinque versati dal Comune di Marano ai succitati confessi a pareggio del prezzo di affrancazione delle annualità di fior. 2:41 1/2 e fior. 4:84 dovute dal Comune di Marano pel diritto di pesca delle Lagune contemplate dalle investiture 14 Ottobre 1452 e 7 Maggio 1642 riflettente la Pesca nel fiume Stella e successive le quali due Investiture si riportano quale parte integrante del presente Contratto prima della firma delle parti ed alle quali si ha il debito riferimento.

II. Il possesso si ritiene conferito all'affrancante dal giorno 19 Luglio 1863 in cui il Comune depositò alla R. Cassa di Finanza il Capitale prezzo d'affrancazione ed il relativo rateo alla R.a Amministrazione spettante.

III. Viene autorizzato il Comune di Marano affrancante a far cancellare da sé e senza che vi sia duopo di ulteriore assenso od intervento della R.a Amministrazione qualsiasi annotamento che sussistesse sia nei registri Censuari che Ipotecari a carico di beni del Comune a garanzia delle suddette annualità.

IV. La R. Cassa d'ammortizzazione rinunzia al proprio diretto dominio dipendente dal titolo sopraenunciato senza nessuna responsabilità e quale lo possiede.

V. In tutti gli atti civili derivanti dal presente Contratto e nei quali il Fisco sta in Giudizio come attore nonché per ottenere i relativi mezzi di garanzia ed esecutivi é autorizzato a procedere presso quei Giudizi che si trovano nella residenza della Procura di Finanza in Venezia e che sarebbero competenti per la decisione di tali atti civili e per la concessione di mezzi di garanzia ed esecutivi se il Reo avesse il suo domicilio a Venezia.

VI. Le spesa dell'atto presento vengono portate dal Comune di Marano affrancate.

VII. Resta dichiarato come risulta dai Registri contabili della R. Intendenza che ogni relativo canone arretrato risulta saldato.

Omissis - la sentenza 1452 - 14 Ottobre e Investiture 1642 – 7 Maggio.

Fatto il presente Istromento letto alle parti contraenti fu dalle stesse lodato ed approvato ciò tutto in Palma nello studio di me Notaio nella casa al N. 303 - presenti il Gio. Maria Cechini e Antonio Mocenigo di Palma, a me noti, idonei che si firmano con me Notaio e le parti come segue.

DOMENICO PALLUANI
Incaricato dalla R. Amministrazione

ANGELO ZABOGA
Sindaco

Gio. Maria Cechini testimonio alle firme.
Antonio Mocenigo testimonio alle firme.

Luigi D.r De Biasio di Sebastiano Notaio della Provincia del Friuli residente in Palma.

La presente copia concorda coll'originale in atti miei con marca Bollo da L. 1,55. In fede mi firmo ed imprimo il Tabellionato.

Palma 17 Dicembre 1884. Luigi D.r De Biasio fu Sebbastiano residente in Palmanova.

PARAGRAFO XI

Convenzione tra Marano e Grado I° Ottobre 1869.

PROTOCOLLO

Della Commissione internazionale Italo Austriaca
Convocata a Gradisca li 30 Settembre 1869

per appianare le controversie esistenti tra i pescatori Austriaci di Grado e gl'Italiani di Caorle circa il diritto di pesca marittima nelle Acque territoriali Italiane di Porto Buso a Tagliamento e tra gli abitanti di Marano e quelli di Grado relativamente al diritto di pesca e di caccia nelle lagune interne del Comune di Marano.

Allo scopo di appianare definitivamente le controversie esistenti da tempo remoto per l'esercizio della pesca e della caccia nelle lagune e sulle spiagge del mare tra il Comune di Grado da una parte ed i Comuni di Marano e Caorle dall'altra, e sopire ogni eventuale reciproca pretesa derivante da tali controversie nonché di togliere ogni motivo alla ripetizione di deplorabili conflitti tra gli abitanti di quei Comuni, il R. Governo Italiano e l'Imperiale e Regio Governo Austriaco hanno nominato apposita Commissione internazionale composta dei seguenti membri.

Da parte del Regio Governo Italiano

Vincenzo Piola Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia Capitano di Porto a Venezia.

Eliodorio Radaelli Sindaco di Caorle.

Giovanni Corvetta Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia Capo del Genio Civile della Provincia di Udine.

Angelo Zaboga Sindaco di Marano Lagunare.

Da parte dell'Imperiale e Regio Governo Austriaco.

Antonio Nobile De Mosto Ciambellano di Sua Maestà, Cavaliere dell'Ordine Gerosolimitano Capitano Distrettuale di Gradisca e Antonio Cavaliere Renaldini, Cavaliere dell'Ordine Pontificio di S. Silvestro Segretario del Governo Centrale Marittimo,

i quali dopo aver esibito le loro legittimazioni ed averle riconosciute in debita forma ed invitato il Podestà di Grado Niccolò Corbato ad offrire gli opportuni schiarimenti:

Riconosciuto che attenendosi strettamente d'una parte ai diritti acquisiti pretesi dal Comune di Grado e dall'altra parte a quelli derivanti dal diritto internazionale non si poteva stabilire uno stato di cose che desse piena sicurezza a troncare per l'avvenire ogni causa dei conflitti surricordati;

Riconosciuto inoltre che a conseguire un accordo giova collegare alla controversia della pesca marina quella della pesca e della caccia lagunare;

Considerato che i Comuni di Marano non hanno usato fin ora nè intendono usare in seguito del diritto di pesca nel miglio Marino (geografico) dalla spiaggia del loro Comune bastando ad essi di conservare la pesca delle cape e crostacei marini:

Considerato finalmente che il Comune di Grado possiede di fatto sulla spiaggia del Comune di Marano l'isola denominata S. Andrea con casolare e l'isola denominata Martignano, la prima delle quali col casolare è anche allibrata in estimo in ditta del Comune di Grado; Sono convenuti nei seguenti articoli:

Articolo I.

Relativamente alla questione sulla pesca entro il miglio marittimo lungo il tratto di spiaggia da Porto Buso a Porto Tagliamento;

- a) I Gradesi potranno liberamente ed esclusivamente pescare entro il miglio marittimo della spiaggia di mare da Porto Buso fino alla sponda sinistra del Porto Lignano, nella qual spiaggia sono appunto comprese le isole sunnominate di S. Andrea e Martignano;
- b) Dalla sponda sinistra del Porto Lignano lungo la costa fino alla foce del Tagliamento il diritto di pesca entro il miglio marittimo resta riservato esclusivamente ai Comunisti di Caorle, nel senso che i Comunisti di Grado devono astenersi dalla pesca in quella zona d'acqua;
- c) La pesca delle cape e crostacei marittimi sulla spiaggia da Porto Buso a Porto Lignano rimane libera come fin'ora ai Comunisti di Marano e di Grado, la pesca stessa sulla spiaggia da Porto Lignano a Porto Tagliamento sarà esercitata dai Comunisti di Latisana e Caorle esclusi quelli di Grado;
- d) Pel tratto d'acqua nel seno tra la punta di Tagliamento e S. Giovanni Satuba per quanto che eccede il miglio marittimo dalla spiaggia, vale nei riguardi di pesca quanto venne stabilito nel protocollo finale relativo al Trattato di commercio e di navigazione Austriaco-Italico del 23 Aprile 1867 nell'addizionale all'articolo XVIII (decimo ottavo) del Trattato stesso che cioè il diritto di pesca nei detti limiti eccedenti il miglio riservato compete, come lungo le altre coste dei rispettivi Stati nel mare Adriatico, gli abitanti dei litorali Austriaco ed Italiano.

Articolo II.

Relativamente all'esercizio della pesca o della caccia nelle lagune interne dei Comuni confinanti di Grado e Marano si stabilisce quanto segue:

- a) In quanto all'esercizio della pesca rimane inalterata la Convenzione stipulata fra il Comune di Grado e quello di Marano in Monastero li 27 Marzo 1832;
- b) In quanto all'esercizio della caccia si conviene che la caccia sui fondi lagunari marcati nella Mappa del Comune di Marano ai N. 369 (trecentosessantatré) e 370 (trecentosettanta) allibrati in ditta del Comune di Grado e siti a sinistra dei fiumi Ausa ed Anfora, sarà esercitata esclusivamente dai Comunisti di Grado, e la caccia sul fondo lagunare marcato ai N. 371 (trecentosettantatré) della Mappa suddetta in ditta del Comune di Marano a destra del fiume Anfora, sarà esercitata esclusivamente dai Comunisti di Marano, cosicchè il confine pell'esercizio della caccia da parte dei Comunisti di Grado e di Marano coinciderà col confine tracciato per la pesca nella suddetta convenzione di Monastero e sarà quindi quello formato dal fiume Anfora fino alla confluenza dell'Ausa e poi dall'Ausa fino a Porto Buso, indipendentemente dalla demarcazione del confine politico.

Articolo III.

S'intende da sè che col presente accomodamento non vengono per nulla lesi i diritti di dominio diretto e di Giurisdizione amministrativa sulle spiagge e pezzi d'acqua e terreni di cui si tratta; come pure s'intende da sè che tanto la pesca sia in mare che nella laguna, quanto la caccia dovranno esercitarsi con osservanza delle leggi e discipline vigenti o che venissero emanate in seguito nei rispettivi territori e ciò anche in quanto alle occorribili licenze.

Articolo IV.

La presente convenzione avrà definitivo vigore tostoché avrà riportata l'approvazione dei due Governi interessati.

Nel desiderio peraltro di raggiungere quanto prima lo scopo del pacifico esercizio della pesca e caccia da parte dei Comuni interessati si conviene che la presente convenzione abbia fino da oggi provvisoria efficacia.

Il presente protocollo eretto in Gradisca il 1° Ottobre 1869 (primo ottobre mille ottocentosessantanove) in due originali viene firmato dai membri della Commissione internazionale, i quali convengono, che trattandosi di interessi riguardanti anche il Comune di Grado concorra a firmare l'atto presente il Podestà di quel Comune in prova della Piena sua adesione.

f.ti: V. Piola - Radaelli - G. Corvetta - A. Zaboga - Da Mosto - Rinaldini - N. Corbato.

Per copia conforme - Venezia 5 Ottobre 1869

Il Capitano di Porto
V. VIOLA.

PARAGRAFO XII

DECRETO

di accertamento dei diritti di Marano Lagunare sulla laguna di Marano - 10 Aprile 1886 N. 534 - Div. 3a.

Il Prefetto della Provincia di Udine

Vista la domanda avanzata nel 1881 dal Comune di Marano Lagunare, con la quale in virtù dell'art. 1° della legge 4 Marzo 1877, N. 3706, si fece a chiedere la riserva del diritto di pesca nelle acque della Laguna detta di Marano, ed in quella dei fiumi Stella e Corno, Ausa e Anfora;

Visto l'avviso ad opponendum 11 Settembre 1881, N. 17105 pubblicato dalla R. Prefettura di Udine diramato in tutti i Comuni interessati nella domanda, ed inserito regolarmente nel foglio degli annunci legali di questa Provincia al N. 75 in data 14 Settembre 1881.

Ritenuto, che in seguito a tale pubblicazione furono presentate opposizioni dai Comuni di Palazzolo, Precenico, Latisana e dal cav. Giovanni Vucetigh di S. Giorgio di Nogaro, dichiarando i primi due di avere pur essi diritto di pesca nella laguna di Marano e nel fiume Stella, eguale diritto nel fiume Corno il cav. Vucetigh e chiedendo il Comune di Latisana una esatta demarcazione delle Acque di proprietà di esso Comune denominate di Lignano e sui canali e barene ad esse Acque attinenti da quelle di proprietà del Comune di Marano.

Visti i regolamenti per la pesca marittima e fluviale, approvati col R. Decreto 13 Novembre 1882 nonché il R. Decreto 15 Maggio 1884, N. 2503 concernente disposizioni sui diritti privati di pesca.

Ritenuto che in base ai predetti Regolamenti, mentre il Comune di Marano rinnovò in data 31 Dicembre 1884 le sue dichiarazioni per esclusivo diritto di pesca nella laguna di Marano e fiumi Corno e Stella, corredando esse dichiarazioni di nuovi documenti, i Comuni di Palazzolo e Precenico in appoggio alle opposizioni precedentemente avanzate, presentarono documentata dichiarazione per riconoscimento del diritto di pesca nei predetti punti, e ad essi Comuni si aggiunse pur quello di Muzzana del Turgnano;

Visti i pareri 16 Aprile 1885, N. 1771-435 e 2 maggio 1885, N. 3365-435 della R. Avvocatura Erariale di Venezia.

Vista la dichiarazione 8 Gennaio corrente N. 159 della Capitaneria del Compartimento marittimo di Venezia, per la parte che riflette la pesca marittima.

Visti i Decreti in data odierna N. 9520-14048-30153-22001 della R. Prefettura di Udine, la quale in base agli atti prodotti a tenore degli art. 2 e 4 del R. Decreto 15 Maggio 1884, N. 2503, accerta il possesso goduto dal Comune di Precenico per la pesca a braccio e fiocina e con barchetta nella laguna d.a di Marano, nel fiume Stella e nelle serraglie che si vanno operando dai Maranesi, sempre però dietro di questi ed alla distanza di circa 3 passi raccogliendo il pesce abbandonato;

dal Comune di Muzzana per la pesca a braccio e fiocina, con quattro oppure cinque arti ed una o due reti con barca, nella laguna di Marano, Palazzolo, Muzzana e canali attigui, ed anco nelle serraglie che si vanno operando dai Maranesi sempre però dietro di questi ed alla distanza di circa tre passi da quelli, raccogliendo il pesce abbandonato;

dal Comune di Palazzolo per la pesca a braccio e fiocina ed anche con quattro oppure cinque arti ed una o due reti con barca nella laguna di Marano, Muzzana e fiume Stella, spigolando il pesce dai Maranesi abbandonato, sempre però alla distanza di circa tre passi;

dal cavaliere Giovanni Vucetigh per la pesca nel fiume Corno e precisamente dall'imboccatura Ausa Corno al ponte Stalli nel Comune di Porpetto in prossimità alla sua orinie.

Ritenuto che con la apposizione dei segnali intesi a designare i limiti dell'accampato diritto prescritto dall'art. 3 del Regolamento 13 Novembre 1882 predetto, viene a cessare la opposizione prima avanzata dal Comune di Latisana;

Visti gli articoli 3 del Regolamento 13 Novembre 1882 per la pesca marittima, 4 del Regolamento di pari data per la pesca fluviale e lacunale, ed 1° del R. Decreto 15 Maggio 1884, N. 2503;

Decreta

Salve le limitazioni di cui sopra a favore dei Comunisti di Precenico, Palazzolo, Muzzana e cav. Giovanni Vucetigh;

é accertato

a favore del Comune di Marano Lagunare il possesso goduto per la pesca nelle Acque della Laguna di Marano (tra la foce Tagliamento e Porto Buso e la parte superiore entro i confini naturali del Comune), nel fiume Stella che passa per il territorio di Palazzolo, e nel fiume Corno fino all'imboccatura del Zumiel.

Con altro Decreto saranno in seguito a sopraluogo di un Ingegnere dell'ufficio del Genio Civile Gov.° determinati i punti in cui i segnali intesi ad indicare i limiti del diritto, dovranno essere collocati e saranno ad un tempo formulate le leggende da porsi su ciascuno di essi.

Udine, 10 Aprile 1886.

Il Prefetto: BRUSSI

CAPITOLO II

Dell'ammissione alla Pesca

Art. 1. - Il Municipio di Marano Lagunare ammette gli abitanti del Comune a continuare col mezzo della pesca e caccia nel godimento di tutte le Acque Comunali, tranne quelle riservate a sensi del Capitolo XIV o che il Consiglio volesse in seguito riservare, a tutto beneficio del Comune stesso.

Art. 2. - L'abitante del Comune per aver diritto al godimento delle Acque Comunali dev'essere Cittadino Italiano nato e domiciliato in Marano Lagunare.

Art. 3. - Quel Cittadino che cadesse sotto il disposto dell'art. 11 del Codice Civile Patrio, perderà ogni diritto di uso e godimento delle Acque Comunali, ed anco ritornando nel Regno o nel Comune, ricupererà i diritti predetti solo quando avrà ottemperato all'art. 13 dello stesso Codice.

Art. 4. - In verun caso sarà ammesso al godimento lo straniero e neppure il Cittadino Italiano d'altro Comune.

Art. 5. - È proibito agli abitanti del Comune di prendere al servizio, o di accogliere in compagnia sì l'uno che l'altro per farli pescare nelle Acque Comunali.

Art. 6. - L'uso della pesca per il godimento delle Acque Comunali dovrà essere esercitato sotto la più stretta osservanza delle disposizioni che sono imposte dal presente Regolamento.

Art. 7. - Gli abitanti del Comune aventi diritto, che intendessero di esercitare la pesca, dovranno per sé e membri di famiglia farne dichiarazione all'Ufficio Municipale, ove in apposito registro verranno iscritti e fatte le annotazioni del numero delle barche ed arti da posca loro appartenenti, del segno convenzionale pell'accertamento delle stesse.

Art. 8. - Tale iscrizione si farà entro Gennaio di ogni anno e sulla base di essa staccheransi le matricole d'iscrizione in prova del diritto al godimento.

Art. 9. - Negli otto giorni precedenti ogni stagione da pesca, dovrà il Capo-Compagnia portarsi all'Ufficio Municipale a rassegnare nome e cognome dei membri componenti la Compagnia, il numero delle parti o frazioni di esse, il numero delle barche ed arti, ove fattane annotazione in apposito registro, sarà consegnato il certificato di riconoscimento della Compagnia.

A tale obbligo dovranno sottostare anche coloro che, non unendosi in Compagnia con altri, intendessero esercitare la pesca da soli, o così pure i *Tognatori* (pescatori coll'amo).

Art. 10. - Tanto la matricola d'iscrizione quanto il certificato di riconoscimento, rilasciati dal Sindaco, dovranno essere conservati sempre, presso l'individuo iscritto la prima, presso il Capo Compagnia la seconda. In caso di smarrimento sì dell'uno che dell'altra dovrà essere richiesta immediatamente la rinnovazione.

Art. 11. - Coloro che venissero trovati mancanti, saranno considerati contravventori al presente regolamento, qualora non potessero addurre ragioni convenienti a loro giustificazione.

Art. 12. - All'alto della consegna dovrà versare all'Ufficio Municipale

Il titolare della matricola d'iscrizione L. 0,25

Il titolare certificato d'iscrizione L. 0,50

In prova dei versamenti fatti verrà rilasciata analoga bolletta staccata da registro a madre e figlia per la necessaria controlleria.

Art. 13. - Addì 30 Aprile, 31 Agosto e 31 Dicembre dovrà il Segretario Municipale rassegnare la contabilità di cui l'articolo precedente alla Giunta, la quale esaminata e vistata ne ordinerà il versamento delle somme esatte in Cassa Comunale.

Art. 14. – Chiunque eserciterà la pesca senza la prescritta dichiarazione all'Ufficio Municipale di cui li art. 7 e 8, sarà considerato contravventore

Art. 15. – Sarà pure giudicato contravventore:

- chi fattane la dichiarazione o denuncia giusta gli art. 7 ed 8 eserciterà la pesca con un numero di barche ed arti maggiore del prescritto;

- chi la eserciterà con Arti di maglia ed estensione maggiore della ordinata;

- chi infine la eserciterà con Arti e metodi non riconosciuti e consentiti dal presente Regolamento.

Art. 16. – E' permesso al Cittadino Maranese che personalmente non' volesse esercitare la pesca, dare ad una Compagnia di pescatori isolati, Arti e barche per una parte, ma non potrà pretendere che il guadagno di mezza parte. E' libero sì alle Compagnie che ai pescatori isolati, l'accettare ed il rifiutare tali arti.

Art. 17. – Il Cittadino che volesse in tal modo usare del suo diritto al godimento delle Acque Comunali dovrà unitamente al Capo Compagnia od al pescatore a cui consegnerà le Arti, portarsi all'Ufficio Municipale a fare la debita dichiarazione per gli effetti degli articoli 6, 7 ed 8.

CAPITOLO III

Della formazione delle Compagnie dei diritti e doveri fra i membri che le compongono

Art. 18. – La pesca può venire esercitata dai Cittadini Maranesi, tanto ognuno per sé, quanto uniti in Compagnia.

Art. 19. – Una compagnia non potrà essere formata da un numero maggiore di 16 *parti*, vale a dire da un numero maggiore di persone che occorrono a riunire assieme 16 *parti* eguali di Arti.

Art. 20. – Una *parte di Arti* si intende quel dato numero di attrezzi da pesca che dà diritto al membro della Compagnia che ha compiti i 13 anni di ricevere un quoto del totale guadagno diviso pel numero delle persone nella medesima condizione.

Art. 21. - N. 60 *Grisioi*, sei *Cogoi* ed una barca e nel mese di Settembre anche sette *Cogoi*.

Art. 22. – Il membro della Compagnia che avendo compiuto il tredicesimo anno non è provveduto delle Arti prescritte avrà diritto solo a mezza parte di guadagno.

Art. 23. – I fanciulli da cinque a dieci anni, secondo il loro merito riceveranno da *uno a cinque soldi per da venti* (dal 5 a 25 per cento) sulla parte del settimanale guadagno. A dieci anni compiuti se provveduti di una metà della parte di Arti, avranno diritto a mezza parte di guadagno.

Art. 24. – Una Compagnia di pescatori s'intenderà fatta quando dei pescatori si avranno data la semplice parola di pescare assieme in una o più stagioni. L'obbligo decorre senza interruzione dal primo giorno all'ultimo inclusivo della stagione pella quale si diedero la parola di rimanere uniti.

Art. 25. – Sarà poi indissolubilmente costituita appena il Sindaco avrà rilasciato il certificato di riconoscimento

Art. 26. – Il pescatore che per qualunque siasi pretesto mancherà alla parola data, dovrà venire respinto in quella stagione da tutte le Compagnie, salvo sempre il diritto di pescare da solo giusta l'art. 18.

Art. 27. – Il pescatore che volesse sciogliersi dalla parola data dovrà portarsi dal Sindaco unitamente al Capo-Compagnia, che sentite le ragioni d'ambe le parti, ne emetterà giudizio.

Art. 28. – Quando sarà giudicato in favore del pescatore che fece domanda di essere sciolto dalla parola data; quindi cancellato dal numero dei membri della Compagnia di cui forma parte, dovrà fare dichiarazione se intende pescare da sé od unirsi con altra Compagnia, ed in quest'ultimo caso presenterà il nuovo Capo-Compagnia, per la debita iscrizione

Art. 29. – Allorché verrà giudicato in favore del Capo-Compagnia il pescatore che ha fatto domanda di essere sciolto dalla parola data, non potrà abbandonare la Compagnia di cui fa parte, ed abbandonandola incorrerà sotto il disposto dell'art. 26.

Art. 30. – Quel pescatore che avesse offeso la lealtà Maranese resa sacra da secolare rispetto, e scrupolosa osservanza, non solo cadrà nella pena di cui l'articolo precedente, ma in avvenire ancora non potrà, essere accettato in nessuna Compagnia. Riacquisterà il diritto di far parte delle Compagnie, qualora davanti all'adunanza dei pescatori farà confessione del proprio fallo, e solenne promessa di lealmente osservare le leggi locali, dichiarando che altrimenti sarebbe giusta la pena della perpetua espulsione, salvo sempre quelle altre stabilite dal presente Regolamento.

Art. 31. – A quel membro di una Compagnia che si ammalasse, tanto durante la stagione per la quale ha dato la parola, quanto prima che detta stagione incominci, sarà consegnata la parte di guadagno intiera, come se fosse sano, di più la

Compagnia dovrà prestare aiuto alla famiglia dell'ammarrato a costituire le Arti, ed a procurargli anche i mezzi per l'acquisto dell'occorrente roba.

Art. 32. – In caso di morte del membro di cui l'articolo precedente, la Compagnia, per quella stagione è obbligata a passare agli Eredi la metà del guadagno che spetterebbe all'uomo mancato ai vivi.

Art. 33. – Le Arti e barca dell'uomo ammalato o morto, dovranno essere lasciate alla Compagnia di cui quello era membro, per l'uso e servizio della pesca, altrimenti non avrà il membro o famiglia diritto a quanto dispongono gli art. 31 e 32.

Art. 34. – Onde sovvenire ai bisogni della Compagnia, o delle famiglie dei membri, che nella stagione invernale si fanno sentire, il Capo ed un membro possidente della stessa, dietro autorizzazione verbale avutane, procaccierà il prestito della somma che fu deliberata essere necessaria.

Art. 35. – Sono solidariamente obbligati tutti i membri della Compagnia al pagamento del prestito, che per conto di essa è stato preso in nome del Capo, garante un Membro possidente. Perciò nella stagione estiva dovrà essere settimanalmente prelevata e custodita dal Capo-Compagnia, sul totale guadagno, una data somma fino all'ammontare di quella del prestito. Non sarà responsabile la Compagnia degli impegni che il Capo, o qualunque membro a nome di essa, incontrasse senza la sua deliberazione ed autorizzazione.

Art. 36. – Quando a scopo di beneficenza l'adunanza dei pescatori delibera di prelevare settimanalmente da ogni parte di guadagno una data porzione, il Capo-Compagnia sotto la sua responsabilità dovrà ritirla e custodirla per consegnarla a chi destinata nel modo e tempo prefisso.

Art. 37. – Nel caso che l'adunanza dei pescatori stabilisca, ed il Sindaco conceda di effettuare una pesca generale per scopo di beneficenza, o per manifesti bisogni della popolazione, nessuno potrà rifiutarsi di prestare la propria opera e le proprie Arti.

Art. 38. – Se venendo la generalità degli abitanti colpita dalla miseria, l'adunanza dei pescatori deliberasse di prendere a mutuo la somma occorrente a riparare i bisogni di tutti dividendola nella proporzione delle parti, coloro fra essi che godono il bene di maggior credito e possidenza dovranno procacciare il mutuo necessario ed offrirsi in garanzia al mutuante. Anche i bisognosi non pescatori, purché del Comune potranno in equal misura essere soccorsi.

Art. 39. – Tutti i pescatori nel caso di cui l'articolo precedente, saranno solidariamente obbligati al pagamento del mutuo e perciò nessuno potrà rifiutarsi di prestare la propria opera e le proprie Arti nelle pesche generali che verranno deliberate e concesse, e quante volte occorreranno ad ottenere la somma occorrente al pagamento.

CAPITOLO IV Delle Adunanze

Art. 40. – Sono permesse ai pescatori delle adunanze per trattare e discutere sui loro interessi, e su oggetti di pubblica beneficenza. Le adunanze si dividono in ordinarie e straordinarie.

Art. 41. – Le adunanze ordinarie avranno luogo negli otto giorni precedenti ogni stagione, nella seconda domenica di Maggio e nel ventinove Giugno, le straordinarie ogni qualvolta una causa eccezionale lo richiederà.

Art. 42. – Tanto per le sedute ordinarie quanto per le straordinarie il Deputato dei pescatori, indicandone l'oggetto farà domanda al Sindaco onde a mezzo di pubblica *Cria* (grida) ne ordini la convocazione se la credesse opportuna ed utile. A tali adunanze sono ammessi ad intervenire solamente tutti i Capi-Compagnia.

Se nel giorno stabilito l'adunanza non avrà luogo, la stessa resta fissata pel giorno festivo seguente. Andando deserta anche questa, sono autorizzati il Sindaco, l'assessore delegato ed il Deputato a deliberare e dar esecuzione ai deliberati.

Art. 43. – Il Presidente delle adunanze è il Sindaco il di cui voto non potrà, essere deliberativo.

Art. 44. – Della polizia delle adunanze è incaricato il Sindaco per la regolare discussione e deliberazione nonché per il mantenimento dell'ordine. Può sospendere e sciogliere l'adunanza, ordinare previo avvertimento, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 45. – Per la redazione dei verbali e delle deliberazioni il Sindaco sarà assistito dal Segretario Municipale.

CAPITOLO V Del Deputato dei Pescatori

Art. 46. – I pescatori si nomineranno una persona che li rappresenti davanti l'Ufficio Municipale. Questo loro rappresentante assumerà il titolo di Deputato dei Pescatori.

Art. 47. – Non potrà essere nominato a Deputato un membro effettivo della Giunta; ma tale nomina deve cadere sopra uno dei Consiglieri Comunali onde in Consiglio abbiano i pescatori chi ne rappresenti i loro interessi purché si presenti persona pratica sulla pesca, e non trovandosi fra i Consiglieri persona pratica tale nomina potrà cadere sopra qualunque dei pescatori.

Art. 48. – La nomina deve essere fatta a Voce (per acclamazione) e si procederà col metodo delle *Balle* (al ballottaggio) nel caso vi siano più acclamati. La persona che otterrà la maggioranza dei voti sarà eletto.

Art. 49. – Il Deputato dei pescatori durerà in carica un anno, ma potrà essere rieletto. L'elezione deve aver luogo nel dì dell'adunanza per la stagione d'estate e cioè nel giorno 29 Giugno.

Art. 50. – E' dovere del rappresentante dei pescatori di avanzare al Sindaco le domande dei pescatori, di rappresentare i loro interessi, di conciliare le differenze che possono insorgere fra i pescatori nell'esercizio della pesca, di presentare al Sindaco le denunce e di dare allo stesso tutte le informazioni necessarie. Dovrà inoltre essere l'unico rappresentante della Comunità dei pescatori nella vendita del pesce pescato in comunione.

CAPITOLO VI

Delle stagioni, delle arti, dei metodi di pesca e delle mee

Art. 51. - Le stagioni di pesca sono sei: Prima stagione di *Quaresima*, che ha principio il giovedì grasso, e termina il sabato santo, seconda stagione di *Drio Pasqua*, che principia al mercoledì dopo Pasqua ed ha termine il giorno di S. Vito (15 giugno); terza stagione di *Drio S. Vio*, che incomincia il 16 giugno e termina otto giorni prima di quello in cui avrà principio la stagione d'estate; quarta stagione *D'Istà*, che ha principio secondo che *l'ordine d'acqua* (secondo che scadranno i giorni intermedi ai mensili flussi lunari cioè dal IX al XX giorno lunare e dal XII giorno della scadente luna al VII della nuova), lo permetterà dal 20 al 31 Luglio, e terminerà il sabato seguente al giorno di S. Michele Arcangelo (29 Settembre). Il giorno preciso cui dovrà aver principio la stagione dovrà essere fissato da una deliberazione di pescatori; quinta stagione di *Peschere*, che incomincerà il giorno seguente al sabato in cui termina la stagione d'estate, ed ha fine col giorno di S. Andrea Apostolo addì 30 Novembre; sesta stagione di *Inverno*, che principia il 1 Dicembre e termina il mercoledì grasso.

Art. 52. - Le arti da pesca permesse sono: I. *Grisiol*, II. *Cogol*, III. *Tratta-Tressa*, IV-*Trattor*. V- *Reo de scolpio*, VI. *Bombina*, VII. *Leveretto o Bragagna*, VIII. *Fossina o Fossenin*. IX. *Togna*, X. *Sbordon*, XI. *Ostregher*. Salvo il tempo ed il modo prescritto dal presente regolamento.

Art. 53. - Il *Grisiol* parete di canna che serve a chiudere un tratto disegnato di laguna dev'essere di tre *paioj*, dell'altezza di un metro. Il *Grisiol* cioè dev'essere un graticcio di canna palustre diviso in tre parti uguali da quattro pali, lungo tre metri e dell'altezza di metri uno. Non saranno proibite le pareti di rete purché non sorpassino in lunghezza e larghezza i *Grisiol* ed abbiano la maglia non minore di un centimetro di lato.

Art. 54. - Il *Cogol* (cogularia) è una rete a sacco divisa da cerchi di legno in sei *campi*, dei quali l'ultimo della lunghezza di venticinque maglie, il primo di maglie centoventi e gli altri quattro intermedi di trentacinque che equivalgono alla lunghezza in tutto di metri tre, ed aventi fra il terzo ed il quinto cerchio due *golini* (imbuti) di rete che servono da trappola. La larghezza poi sarà per il *cogol* da *cievoli* (cefali mugil) di maglie novanta; da *passere* (passera, platessa passer) di maglie novanta, da *anguelle* (larterin.atterina, hepsetas) e da *oradelle* dorata, (chrijsophris) di maglie centottanta; da *bisatti* (anguilla-anguilla vulgaris) detto anche *cogoletto bertoel*, di maglie settanta, ma queste larghezze dovranno intendersi solo per gli ultimi quattro

campi, mentre nel secondo e primo dal centro verso la bocca la larghezza va aumentata gradualmente fino al doppio. La grandezza, infine della maglia deve essere per li Cogol da:

- *Cievoli* di un centimetro di lato, che cioè non consenta a maglia chiusa e bagnata il passaggio di una moneta da due centesimi;
- *Passare* di centimetri uno e mezzo;
- *Anguelle e Oradelle* di mezzo centimetro;
- *Bisatti* di centimetri uno.

Art. 55. - Il *Trattaor* (rezzola o trattello) *Cogol* con due ali a guisa di tratta deve avere un'estensione non maggiore di sei metri in altezza, e di metri trenta in larghezza comprese le due ali, e di metri sei di lunghezza il sacco. La maglia non può misurare meno di un centimetro di lato. Deve servire soltanto per tirare in *rii* e le *are* dentro le serraglie.

Art. 56. - La *Tratta* (rezzola) è una rete a superficie piana, armata da un lato inferiore di una corda piombata, avente cioè ad ogni metro un pesante anello di piombo, e dal lato superiore una corda che può essere soverata, della lunghezza di metri 150, e dell'altezza di metri 10, proporzionata cioè alla larghezza e profondità dei canali che intrecciano la laguna, per la pesca dei quali soltanto può servire. La maglia deve un lato non minore di un centimetro

Art. 57. - La *Tressa* è una rete uguale alla tratta ma che non avendo la corda di armatura, serve solo di parete da chiudere il canale che si vuole pescare.

Art. 58. - Il *Reo o Reveretto da Scolpio* (rezzuola) *Tratta* di minori dimensioni di cui l'articolo precedente, serve a tirare attorno nelle serraie; la loro estensione non sarà maggiore di metri venti in lunghezza per due in altezza. La maglia non potrà essere inferiore di un centimetro di lato per il pesce vecchio, ed a mezzo centimetro quella per le oradelle da semina. Si potranno unire più rei per la pesca del pesce da semina come del pesce vecchio a seconda del bisogno.

Art. 59. - *Bombine, Rei Serberai* (tramaglio di filo di lino composta di tre teli di rete sovrapposti l'uno all'altro, aventi quello nel mezzo o nappa, la maglia non minore di tre centimetri di lato, li altri due o serbere una maglia non minore di 20 centimetri di lato. La sua forma è quadriangolare dell'altezza di otto gruppi le serbere (i due teli a maglia grande) il telo di mezzo metri 4,80 e della lunghezza di metri 25. È armato di corda piombata al lato inferiore, di una corda soverata al superiore.

Art. 60. - Il *Reveretto o Bragagna* (sciabica) è una piccola tratta colla maglia di mezzo centimetro di lato della lunghezza di metri due e dell'altezza di metri uno circa.

Art. 61. - La *Fossina* (fiocina) strumento di ferro a forma di tridente adatto ad una asta di legno. Non può avere più di nove denti foggiate ad amo, né una portata maggiore di centimetri quindici dall'uno all'altro estremo dente, ed i denti non devono essere più lunghi di centimetri quindici.

Art. 62. - Il *Fossenin* (fiocenino) è una piccola *fossina* con soli cinque denti di una portata non superiore di dieci centimetri e con i denti di una lunghezza non maggiore di dieci centimetri.

Art. 63. - Il *Sbordon*. (sbordellone) è una pertica di legno di almeno tre metri di lunghezza con una tavoletta di quindici centimetri almeno, rotonda ad un'estremità; serve nella pesca dei canali e fiumi a far chiasso (*sussuro*) onde spaventare il pesce e non scampi, perché più facilmente dada nelle reti.

Art. 64. - La *Togna* (lenza) è un cordoncino di crine di coda di cavallo attaccato con un'estremità ad una tavoletta di sovero ed avente all'altra estremità adattato l'amo conforme alla pesca che si vuol esercitare. La lunghezza del cordoncino. È di metri 30.

Art. 65. - L'*Ostreger*, (ostricaio) sacco di cordicina attaccato ad un telaio di ferro quadrangolare, da cui partono tre braccia pure di ferro che terminano in un anello in cui viene infilata la corda. Non dovrà il telaio sorpassare la lunghezza di metri uno, e la larghezza di centimetri cinquanta, il sacco poi non deve avere una profondità superiore a metri uno.

Art. 66. - I metodi da pesca sono: I. In Ballica, II. A Velma, III In Peschere, IV. A Scolpio, V. Ai Canai, VI. A Rei, VII. A Togna, VIII. A Brazzo, IX. A Parà, X. A Crostacei e Molluschi.

Art. 67. - Pesca in *Ballica* intendesi quel metodo che si esercita con *Grisioi* e *Cogoi* frammessi chiudendo tutto all'ingiro un tratto di laguna entro conosciuti confini, chiamato *serraia* (serraglia). E proibito nel fare una *serraia* di tressare, attraversare cioè con le reti chiamate *Tresse*, tutti i canali, nonché quelle cime di canali che comunicando con altre serraie porterebbero danno alle pesche delle stesse, in quel giorno ed anche nel domani.

Art. 68. - A *Velma* è quel metodo di pesca che viene esercitato distendendo dei *Grisioi* con un dato numero di *Cogoi* lungo l'orlo dei canali, nell'ultimo lembo cioè della laguna che rimane scoperto nel riflusso delle acque.

Art. 69. - In *Peschera* è il metodo che si esercita facendo i pescarini o la tressada. - Pescarini chiamansi quando a velma dei canali si devono distendere le *arti* facendo un'ala mai maggiore di dieci *Grisioi*. *Tressada* chiamasi quando una serraia viene attraversata in linea tetta da un canale all'altro con *Grisioi* e facendo a velma dei canali an Ancin (distendendo cioè 4 *Grisioi* perpendicolarmente al canale a guisa di *gancio* con una cogolaria nel canale stesso), ed a metà della *tressada* uno o due *Caragoi* (modo di distendere i *Grisioi* che differenzia dall'*Ancin* solo per essere stesi i quattro *Grisioi* in linea retta e parallela alla *tressada* ed avere un lato chiuso da un *Cogol*), può usarsi l'*Ancin* anche nel centro della *tressada*.

Art. 70. - A *Scolpio* intendesi quel metodo che si esercita nell'interno della *serraia* per la pesca delle *oradelle* da semina tirando attorno della stessa col *Revereto*, nel mentre due uomini ai lati di questo danno dei colpi sull'acqua con palicelli per obbligare ad andare nello Scolpio; punto più basso della serraia e fuori della stessa che viene prima preparato con quattro *Grisioi* per ogni lato estremo (la lunghezza di una barca) e degli altri uomini dietro a quelli che tirano vanno di pari passo stringendo i *Grisioi*. Nel lato della *serraia* che corrisponde collo *Scolpio* si possono mettere due *Cogoi* colla bocca verso l'interno.

Art. 71. - A *Scolpio* dicesi pure il tirare attorno nelle *serraie* per pesce vecchio, ma allora devesi adoperare non già il *Revereto*, ma il *Trattaor*.

Art. 72. - *Tirare ai Canali* è il metodo col quale si fa la pesca dei canali attraversandoli prima con una *tressa* nella loro larghezza e profondità ed in un dato punto che la pratica ha stabilito, e fissatala, percorrendoli dalla foce verso la tressa con una *tratta* raccomandata a delle barche in tutta la larghezza dei canali, dalle sponde dei quali vengono tirate avanti, ed obbligata la tratta a toccare (a strassicare) il fondo con pali diretti dai pescatori che stanno nelle barche stesse.

Art. 73. - A *Rei* è la pesca che si esercita nei fiumi e nei canali col tendere le *Bombine* (tramaglio) in direzione trasversale alla corrente, e verticalmente alla profondità, non trascinandole nel fondo, ma agitando l'acqua fino agli ultimi strati collo sbordone per costringere il pesce, spaventandolo, a cadere nella rete.

Art. 74. - A *Togna* intendesi il metodo di pesca che si esercita coll'amo assicurato ad un cordoncino di crine di coda di cavallo, e munito di adatta esca. Non è fatta restrizione alcuna sulla grandezza degli ami, garantendo sufficientemente la specie dei pesci l'utile stesso del pescatore.

Art. 75. - A *Brazzo* è la pesca che fa il pescatore a braccio nudo e cercando colla mano nel suo buco il pesce, metodo usato specialmente per la pesca, del *gò* (*gobbius capito*) nell'inverno.

Art. 76. - A *Parà* intendesi quel metodo di pesca che si fa colla Fossina; è quella specie di caccia che si fa al pesce percorrendo in una barchetta le acque con l'occhio fisso in esse e pestando nel fondo delle stesse, oppure mirato il pesce che guizza nell'acqua, tirandogli celermente la fossina.

Art. 77. - La pesca dei Crostacei e Molluschi si ottiene per le ostriche strascinando, (strascicando) coll'*Ostregher* il fondo dei canali rocciosi; Per i granchi facendo a velma dei canali i *spissotti* vale a dire tendendo un *Cogol* fra due *Grisioi* distesi ad angolo acuto. È pure permessa la pesca ai Crostacei con quello dei metodi indicati negli articoli precedenti che dai pescatori reputasi più adatto.

Art. 78. - Qualunque altro metodo di pesca non indicato ed espressamente permesso in questo regolamento viene assolutamente bandito, (proibito).

Art. 79. - Negli otto giorni precedenti la stagione d'estate nei punti c'he l'inveterato uso e consuetudine ha stabilito per confine delle *serraie*, si confischeranno a spese dei pescatori le *mee* (meta a rami di rovere di una grossezza sufficiente a resistere alla corrente dell'acqua, tanto fronzuti da poterli vedere da lontano) che servir devono inoltre di termine prefisso nelle *regate* e *poste*.

CAPITOLO VII

Dei modi che danno diritto alla pesca in una serraigia

Art. 80. - Per *serraia* (serraglia) intendesi un tratto di laguna circoscritto da conosciuti confini, che l'inveterata consuetudine ha stabiliti e che possono riscontrarsi nella mappa del Comune.

Art. 81. - Il diritto di pescare in una *serraia* viene dato alla compagnia di pescatori dai seguenti modi: I. *Dalla sorte*. - II. *Dal tocco*. - III. *Dalla vincita nelle regate*. - IV. *Dalla posta* - V. *Dalla cria*.

Art. 82. - Si *tira la sorte* (si estrae la sorte) in uno degli otto giorni antecedenti ogni stagione per la destinazione delle prime *serraie* da pescarsi nelle stesse il di cui numero sarà sempre uguale a quello delle Compagnie. Radunatisi i pescatori nella sala delle riunioni devono prima deliberare quali *serraie* dovranno essere pescate poi fatti tanti biglietti quante sono le Compagnie e le serraglie, scrivere per ognuno di una metà degli stessi il nome di una delle serraglie deliberate, per ognuno dell'altra metà, il nome del Capo-Compagnia, e messi i primi in un'urna i secondi in un'altra procedere all'estrazione della sorte. Le Compagniette dopo le Compagnie grandi eseguiranno per proprio conto una simile operazione. Per serrare la *serraia* di sorte la Compagnietta potrà unirsi con altra Compagnietta o Compagnia grande, salvo il tempo dal 1° al 15 Giugno ma nel giorno medesimo non potranno le Compagnie unite serrare che una sorte.

Art. 83. - Disposto a dovere quanto prescrive l'articolo precedente il Deputato dei pescatori estrarrà con una mano un biglietto dall'urna delle *serraie*, con l'altra un biglietto dall'urna delle Compagnie. Letti i biglietti ad alta ed intelligibile voce e messi sul tavolo a visione di tutti ne proclamerà l'esito. Il diritto della pesca nella serraglia estratta sarà di quella Compagnia il di cui Capo è sortito contemporaneamente a quello della *serraia*.

Art. 84. - Nel corso della stagione, incominciando dal primo dopo la pesca nelle *serraie di sorte*, ogni sabato dovrà essere *zogà al tocco* (si dovrà far vedere al tocco a chi tocca) per la destinazione della prima *serraia* da pescare nella settimana entrante. Le Compagnie che intendono di *zogar al tocco* per una *serraia*, devono trovarsi in quella al sabato mattina prima del levar del sole. Non avranno diritto di prender parte al *zogo del tocco* quelle Compagnie che allo spuntar del sole non siano arrivate nella *serraia*. Nel caso di tempo nuvolato, le barche dovranno chiamarsi l'una coll'altra, attendere un po' di tempo per vedere se altre abbiano quella direzione, e dopo mezz'ora approssimativamente del levar del sole *zogar al tocco*. Ad evitate opposizioni e confusioni, è obbligo delle Compagnie di dirigersi e fermarsi al punto della *serraia* ove si trova la *mea*, se per caso non vi fosse la *mea* tutte le barche devono dirigersi verso la prima barca giunta sul luogo, la quale farà l'ufficio di *mea*.

Art. 85. - Sarà dovere delle Compagniette di trovarsi alla *mea* un'ora dopo sol levà al più tardi per ficcare il Grisiol onde avere diritto alla *serraia*, e perché la stessa non possa, esser tolta dalla Compagnia grande alla quale avanzassero arti. Il tocco del sabato dà diritto alla serraglia fino all'altro sabato.

Art. 86. - Il *tocco zogà* prima del levar del sole sarà nullo, come non avvenuto; colui che ne scoprirà la contravvenzione avrà il diritto di levar la serraia al contravventore, a quello che l'ha serrata prima del levar del sole, che dovrà senza opposizione di sorta cederla. Se più barche dirette a quella volta venissero a conoscenza della trasgressione, giungendo sopra luogo al levar del sole e non dopo, dovrà essere di nuovo *zogà al tocco*.

Art. 87. - Nelle stagioni di *quaresima - drio Pasqua - drio S. Vito e peschere*, quelle Compagnie che non avessero *zogà al tocco* il sabato, lo potranno riunirsi in bossolo (circolo) *zogar* lla domenica nella piazza del paese

Art. 88. - Quelle Compagnie o Compagniette che non avessero *zogà al tocco* il sabato potranno in tutte le stagioni *cior su* (fissare) una serraia facendolo notare dal Cursore Comunale all'albo Municipale. Quella Compagnia o Compagnietta che avesse abbandonata una serraia potrà *cior su* un'altra collo stesso metodo. Questo metodo di *cior su* le serraie sarà valevole solo quando la serraia non sia di altre Compagnie per ragioni di tocco o per ragioni di posta.

Art. 89. - Nei giorni fra la settimana, per acquistare il dritto di pescar in una serraia, le Compagnie dovranno postare, vale a dire postarsi sulla serraia con barca, ficcare il cogol vicino alla *mea* e legarvi in alto, in modo che sia visibile la coa dello stesso, e se non vi fosse la *mea*, lo si dovrà ficcare nel punto in cui dovrebbe trovarsi. La posta deve essere fatta prima del levar del sole, ed il cogol postà deve essere buono, atto alla pesca, cioè con due golini e non meno di quattro cerchi, altrimenti non darà diritto della pesca nella serraia postada. La posta della Compagnietta deve essere sempre fatta col *grisio*l o con *mesetta* dopo sol levà, ed a mezza dozzana approssimativamente.

Art. 90. - Resta assolutamente proibito alle Compagnie il postare una nuova serraia se non hanno intieramente serrata, la prima, come pure se non hanno *levada* la posta in quella che prima intendevano di serrare, altrimenti potranno altre Compagnie levar l'una o l'altra posta ed anche tutte due, senza che la Compagnia che ha messo l'una senza levar l'altra possa opporsi.

Art. 91. - Quella Compagnia che ha postato il sabato una serraia e non la volesse pescare per lasciarla per un altro giorno, deve venire a terra con tutte le arti perché tutti la debbano rispettare. Se nello stesso giorno, chiuderà la *serraia*, volendola conservare per gli altri giorni ancora, non potrà postar, regatar, *cior su* nessuna altra. Nel giorno che in qualsiasi dei detti modi fisserà un'altra serraia, dovrà abbandonare quella del sabato.

Art. 92. - Quelle Compagnie che chiuderanno nello stesso giorno la *serraia* postata il sabato, non volendo conservarla per pescare in altra, dovranno la domenica mattina per quest'ultima al levar del sole *zogar al tocco*. Se allo spuntar del sole vedessero una o più barche a quel sito dirette dovranno prima di *zogar al tocco* aspettare il tempo occorrente pel arrivare a bordo.

Art. 93. - Quella Compagnia che tiene serrata una *serraia* avuta nella settimana, avendo il sabato intenzione della stessa, dovrà portarsi nella *serraia* a *sol levà* per

zogar al tocco. Qualora portandosi in altre *serraie* l'abbandonasse perderà ogni diritto sulla stessa, la quale potrà essere postata anche da una Compagnietta.

Art. 94. - La Compagnia che nel disegnare una serraia postada occupasse con un tresso, con un'ala di grisioi senza cogoi un'altra serraia, dovrà, cedere quella in cui non vi è cogol alla Compagnia di regata che volesse pescarla, e levar le arti, purché sia un'ora prima del sol a monte.

Art. 95. - La posta della Compagnia che ha i grisioi in acqua non conserverà il diritto della pesca, nella serraia postata oltre le ventiquattro ore da quella in cui fu messa la posta, invece la Compagnia che ha i *grisioi* in terra lo conserverà fino al sabato qualunque sia la giornata fra la settimana in cui fu messa la posta.

Art. 96. - Quando una Compagnia abbandoni una *serraia postata con cogol* non avrà, diritto di riprenderla neanche quando non potesse *postare* alcun'altra.

Art. 97. - Nei giorni fra settimana quando più barche si vedono dirette verso una serraia, per acquistare il diritto alla pesca in quella dovranno fate *regata*. Le barche in *regata* non devono essere vogate da più di cinque remi, né possono aver spiegata la vela. Avrà diritto alla serraia quella Compagnia del *vogadore* della *regata*, che non solo afferrerà la *mea*, ma si fermerà attaccato ad essa assieme alla barca oppure la trasporterà con sé. Nel solo caso che non vi fosse la *mea*, avrà diritto alla *serraia* quella Compagnia in *regata* che prima ficcherà il cogol nel punto in cui dovrebbe trovarsi.

Art. 98. - Le barche in regata non si possono fermare strada facendo per qualsiasi pretesto o ragione, quali per accrescer di forza, od alleggerirsi di peso, altrimenti perdono il diritto alla serraia, e ciò pel sabato lasciando libero gli altri giorni della settimana.

Art. 99. - La serraia del tocco dovrà, essere pescata la prima, e non si potrà né regatare, né fare la pubblicazione per un'altra finché non sia quella interamente serrata e chi avesse prima postato, regatato, fatta la pubblicazione, o pescato un'altra semaia perderà il diritto su quella del tocco.

Art. 100. - La Compagnia che intende abbandonare una serraia *di tocco* dovrà andare a levare il *cogol* avendolo postato, e non avendo il *cogol* deve andare *a bordo* della *serraia a toccarla*, onde indicare che l'abbandona, poi potrà *postare* quella della quale ha intenzione.

Art. 101. - Le Compagnie che si uniranno per pescare assieme potranno *zogar* con due *tocchi* (due uomini) ma a una *serraia*, così *postare* potranno in un sol luogo. Dovranno poi far conoscere alle altre quale dei loro padroni o membri sia destinato al *zogar del tocco*, a *postare* ed a *regatare*.

Art. 102. - Quelle Compagnie che al *zogar del tocco* non sarà rimasta *serraia* alcuna, potranno dopo postatesi le altre tutte, postarsi a loro piacimento in una delle *serraie* rimaste libere.

Art. 103. - La Compagnia alla quale dopo serrata una *serraia* di posta avanzasse delle arti potrà con esse serrare qualunque altra serraia purché sia affatto libera. Se

poi prima di serrare venisse avvisata da una compagnietta che vuol essa fare quella serraia, dovrà allontanarsi senza contrasto ed opposizione, *anche se fosse un solo uomo.*

Art. 104. - La Compagnia che avesse serrato una seconda serraia a sensi del precedente articolo per postare la serraia pel domani, non solo dovrà avere l'una e l'altra intieramente serrata, ma dovrà dipartirsi dalla prima serraia *sia di tocco che di posta.*

Art. 105. - Le Compagniette che si unissero assieme per esercitare la pesca dovranno postar, regatar e far la pubblicazione per una sola serraia, e non per tante serraie quante sono le Compagniette unite assieme, dovranno uniformarsi cioè alle regole imposte dal presente regolamento per le Compagnie grandi.

Art. 106. - La Compagnia dalla quale nel corso di una stagione vi fosse uno o più pescatori che *cernisse* (scegliere) le proprie Arti per separarsi non perderà il diritto di *posta*, di *tocco*, di *regata*. e di *cria*, diritto che conserverà il Capo-Compagnia anche nel caso avesse a rimaner solo. Il membro allontanatosi che si unisce ad altra Compagnia non avente tal diritti per insufficienza di parti, anche se con esso lui si formasse il numero occorrente, non farà ad essa acquistar i detti diritti di *postà*, di *regatà*, di *tocco* e nemmeno quello della *cria*.

Art. 107. - I Tognatori (pescatori coll'amo) nella stagione di quaresima dovranno anch'essi *zogar al tocco* la fitta (il punto del canate in cui devono fermarsi per la pesca all'amo); sono liberi nelle altre stagioni di andare ove meglio loro credono *fra i canali che non sono impediti da altri pescatori esercenti la pesca.*

Art. 108. - Per *zoqar al tocco* si dovrà seguire il seguente metodo: dovranno per primo gli uomini rappresentanti le Compagnie farsi in bossolo (mettersi in circolo) ad un segno, ad un ordine del vecchio dei presenti distendere il braccio destro, buttar (spiegare) il numero delle dita che credono. Lo stesso vecchio allora farà la somma delle dita buttate, incominciando poi a contare da sé col numero uno, ed aumentando di uno per ogni individuo ne farà il giro del bossolo da destra a sinistra tante volte quante occorrono ad arrivare al numero della suddetta somma, e segnerà visibilmente a chi tocca; questa sarà il contatore nel primo tocco susseguente. Ciò fatto si butterà nuovamente le dita ed il contatore destinato dalla sorte come sopra si è detto continuerà l'operazione. Quello in cui toccherà l'ultimo numero avrà il diritto di scegliere quella serraglia che meglio crede. Così si continuerà fino al termine cioè fino a quando tutte le Compagnie avranno scelta la serraia colla differenza che il contatore per ogni tocco non verrà più destinato dalla sorte come il primo, ma sarà rappresentata nel bossolo da uno dei suoi membri se più Compagnie si uniranno assieme, da tanti uomini, quanto sono le Compagnie unite, restando però col diritto di una sola serraia. Terminato il bossolo, ognuno dovrà rimanere al suo posto scelto fino che gli toccherà la sorte, poi allontanarsi. Invece del *zogo del tocco* si potrà estrarre la sorte col biglietto in questo caso ogni rappresentante una Compagnia dovrà deporre in una urna un biglietto in cui vi sia scritto il nome del Capo-Compagnia, poi il più vecchio fra quelli che formano il bossolo caverà uno alla volta i biglietti e volta, per volta l'estratto a sorte sceglierà la serraglia che più le accomoda. Qualunque dei rappresentanti le Compagnie potrà durante l'operazione rinunciare al *tocco* o *sorte* ed allora dovrà aspettare che tutti

quelli del bossolo si abbiano scelta la serraia per *cior su*, a mezzo della pubblicazione in altra.

CAPITOLO VIII

Stagione di Quaresima

Art. 109. – Nella stagione di Quaresima le Compagnie per poter tirare alla sorte, *zogar al tocco* e *postar* dovranno essere formate almeno di quattro parti, possono però essere composte di otto, ed anche di dodici. Se avranno meno di quattro parti, si distingueranno col nome di Compagniette.

Art. 110. – La Compagnia formata di quattro parti avrà diritto di tirare una sorte e zogare un tocco (estrarre la sorte e fare al tocco, cioè per una serraglia) la Compagnia di otto parti a due sorti e due tocchi e quella di dodici parti a tre sorti e tre tocchi, ma sempre per una serraia alla volta e dopo la prima sorte, salvo per quelle che comprendono due o tre tocchi, cioè due o tre serraie.

Art. 111. – Le Compagnie che al principio della stagione tireranno due *sorti* come quella che al sabato *zogherà* a due *tocchi* dovranno pescare la prima *sorte* ed il primo *tocco*, con sole quattro parti *d'Arti* (cioè la prima serraglia) lasciando le rimanenti in barca, pescata la quale, potranno serrare la seconda con tutte le otto *parti* delle *Arti*. La Compagnia che tira tre *sorti* e *zoga* tre *tocchi*, dovrà pescare le prime due *serraie* con 8 (otto) parti e lasciare le altre quattro in barca, senza serrarle in alcun luogo, pescate queste potranno fare la terza con tutte le dodici parti.

Art. 112. – Le Compagnie di otto *parti*, come quelle di dodici, che abbandoneranno le prime una sorte od un tocco, le seconde due *sorti* o due *tocchi* avranno diritto di fare la *serraia* che si tengono con tutte le *arti*, senza che nessuno possa loro fare opposizione alcuna.

Art. 113. – Nel corso della settimana tutte le Compagnie avranno il medesimo diritto, le Compagnie di otto e di dodici *parti* non potranno come quelle di quattro *postare* più di una *serraia*.

Art. 114. – La Compagnia di otto *parti* ed anche quella di dodici se nell'andare a *postar*, essendo però levato il sole scontrasse un'altra di quattro parti che pretendesse la medesima serraglia, dovrà con essa *regatare*.

Art. 115. – Le Compagnie che non arrivano a quattro parti non potranno tirar la *sorte* né *zogar al tocco*, e per *postare* dovranno aspettare che le Compagnie grandi siano *postate* tutte, cioè fare quanto prescrive l'art. 91.

Art. 116. – In giorno di sabato la Compagnia grande alla quale non fosse toccata la *serraia* che andò a *zogar al tocco*, avrà diritto di levare per proprio conto quella che venne *postata* dalla Compagnietta, la quale dovrà senza opposizione cederla, e non potrà mai la Compagnia grande riprendere la serraia che avesse abbandonata prima.

Art. 117. – La Compagnia grande non avrà il diritto di cui l'articolo precedente, se il suo Capo od altro abbia *postato* un'altra serraia od abbia parlato, cioè preso consiglio, dopo perduto il tocco cogli uomini della Compagnia, oppure non siasi portato direttamente alla serraia perduta nel tocco a quella *postata* dalla Compagnietta. La Compagnietta quindi in tutti i detti casi conserverà la serraia *postata*.

Art. 118. – Le serraie che di Quaresima e drio S. Vito portassero più nomi od avessero più riparti rimarranno di pieno diritto a quella Compagnia a cui toccò in sorte.

Art. 119. – Se più Compagniette si trovassero dirette vero una *serraia*, dovranno a sole levato *zogar al tocco* col metodo delle Compagnie grandi.

CAPITOLO IX

Stagione di drio Pasqua

Art. 120. – A differenza di tutte le stagioni, in quella drio Pasqua non si tirano le sorti a suo cominciare, una tale operazione si trasporta alla seconda domenica di maggio, prima cioè dell'apertura della pesca delle oradelle a beneficio di tutto il paese.

Art. 121. – E' assolutamente proibito, portando un danno al serraie daziae (appaltate) dal Comune, di pescare nelle serraie libere ai Comunisti, oradelle avanti il primo di giugno.

Art. 122. – Per aver diritto di *zogar al tocco*, *postà*, *regatar* e fare la *cria* le Compagnie non devono avere meno di cinque parti. Di qualunque numero di parti siano fatte le Compagnie, non potranno *zogar* che ad un *tocco* e metter una sola *posta*.

Art. 123. – Le Compagnie che non hanno cinque parti ossia Compagniette, e che quindi non possono né *postar* né *zogar al tocco*, né fare la *cria*, dovranno stare alle condizioni delle Compagniette della stagione di quaresima.

Art. 124. – Per aver diritto a tirar la sorte (a prender parte all'estrazione a sorte) delle serraie per oradelle, le Compagnie non possono avere meno di dieci parti.

Art. 125. – Per tutto il tempo della pesca delle oradelle, in questa stagione, che incomincia col 1° giugno e termina il giorno 15 dello stesso mese, Le Compagnie che non arrivano a dieci parti non potranno *postare* se non dopo levato il sole del giorno susseguente a quello in cui hanno serrato quella serraia *postata* antecedentemente; potranno però nelle terre.

Art. 126. – Le serraie di sorte (*toccate* all'estrazione) una volta pescate dovranno essere abbandonate. Non è fatto obbligo però di pescarle subito, ma si potranno tenere senza pescare fino al termine della stagione. Il medesimo diritto hanno le Compagniette per quanto possano le loro Arti. La Compagnia o Compagnietta che per il 15 giugno non avrà pescata la sua serraia di sorte perderà ogni diritto sulla stessa, e dovrà abbandonarla perché dopo quel giorno va pescata colle regole stabilite per la stagione drio S. Vio.

CAPITOLO XI

Stagione d'Istae (Estate)

Art. 134. – Nel giorno di S. Piero, ventinove giugno, l'adunanza dei pescatori dovrà stabilire il giorno in cui si dovranno fare le pesche generali: le serraiette (quelle piccole serraglie che circoscrivono il paese) che si devono pescare l'antivigilia del giorno fissato per le pesche generali e cavar la sorte a sensi degli articoli 84 e 85. Si fisserà pure il giorno dal quale in avanti sarà permesso il taglio della canna.

Art. 135. – Il giorno precedente alle pesche generali il Capo di ogni Compagnia, accompagnato da quanti uomini crede, si porterà nella laguna per ficcar la sua parte di *mee* e per *andar a vogà de pesce*, ad esaminare in quali serraglie vi si risconta maggior quantità di pesce.

Art. 136. – Appena ritornati tutti in paese avrà luogo l'adunanza dove fatta la scelta delle migliori serraie si procederà con solito metodo dell'estrazione a sorte. Le

Compagnie per aver diritto a cavar la sorte devono essere formate di almeno dieci parti.

Art. 137. – Per le *Serraie Ciadanfra, Saline, Taiadra granda, Saia, Venchere, Alberon, Longhe, Ciova, Ponta San Piero, Coccolera, Lacchia d’Anfora, Ponta Longa, Foffolo, Bar in terra, Pantiere, Valle, Gesio drio S. Piero, Vulcan, Spiazza, Londra sotto Cason, Comba, Cuna dolce, Alberazzi, Baridel, Cuna d’Arci, Fosse, Marcelan in terra, Coa, Martignan, Gesia delle Rotte, Fontanina* e cioè per le terrene tutte potranno *zogar al tocco, postar e regatar* anche le Compagnie di cinque *parti*.

Art. 138. – In questa stagione le Compagniette possono postare due serraglie al giorno.

Art. 139. – La Compagnia grande può mettere la *posta* per la seconda serraglia ossia per quella in cui dovrà esercitare la pesca nella notte, appena chiusa quella *postata* prima del sol *levà*.

Art. 140. – Le Compagniette, quelle cioè che non arrivano a dieci parti, dovranno postar per la serraia del giorno dopo sol *levà*, per la serraglia della notte dopo la mezza dozzana (dopo il mezzo riflusso) circa, che ha luogo nel sito dove si trova la serraia.

Art. 141. – Se la Compagnia grande per la seconda posta cioè per la posta della serraglia della notte si ritarda dopo la mezza dozzana, qualora una Compagnia piccola abbia intenzione della stessa serraglia, dovrà *regatar* colla medesima Compagnietta.

Art. 142. – Le Compagnie d’*Istae* dovranno rimanere unite fino al sabato dopo S Michele Arcangelo, 29 settembre, *salvo il tempo più o meno favorevole per le pesche. Il giorno preciso sarà stabilito da un’adunanza dei pescatori.*

Art. 143. – La Compagnia che si sciogliesse prima, dovrà mettere in terra le Arti, e non potrà serrare in alcun luogo.

Art. 144. – Dopo divise le Compagnie tutti potranno serrare dove gli piace, sempre però che pel giorno prima della sorte delle peschere siano in libertà le lame.

CAPITOLO XII

Stagione di Peschere

Art. 145. – Sulla formazione delle Compagnie in questa stagione, per la pesca in *peschere* nessuna regola viene stabilita, è lasciato al comodo e piacere dei pescatori l’unirsi, o no in Compagnia, potendo ognuno usare quante *arti* vuole, purché sieno di sua proprietà. Salvo sempre quanto dispone l’art. 160 per le Compagnie che vogliono ballicare.

Art. 146. – Ogni singolo pescatore ha diritto di *zogar al tocco* per le peschere sempre che non abbia meno di mezza parte d’arti, ed abbia compiti i tredici anni.

Art. 147. – Se al momento del *zogo del tocco* qualche pescatore si trovasse ammalato, oppure fuori del paese, potrà mandare in sua vece qualunque altra persona di fiducia.

Art. 148. – Il *tocco* per le peschere deve essere *zoga* il martedì susseguente al sabato dopo S. Michele Arcangelo *se altrimenti non sarà stabilito da un’adunanza di pescatori.*

Art. 149. – Il *zogo al tocco* si farà col sistema dei bullettini, paluo per paluo; cioè i pescatori della laguna di Lignano in una riunione, quelli di Buso in un’altra.

Art. 150. – Una peschera non può essere serrata con più di due parti d’Arti. Se di queste nel primo giorno della stagione, dopo serrato una peschera toccata,

avanzassero dei *grisioi* non potranno essere serrati in altri luoghi nel domani secondo giorno di peschere si dovrà nuovamente *zogar al tocco* o *regatar*. Negli altri giorni è libero ad ognuno di andare dove meglio gli piace, coll'obbligo di postare la serraia perché sia rispettata dagli altri.

Art. 151. – E' proibito di portare fuori *grisioi* nuovi a quelli che ne hanno più di sessanta di vecchi.

Art. 152. – E' proibito di fare pescherini lungo i fiumi che hanno comunicazione colla laguna. E' pure proibito di traversare i detti fiumi con trattori.

Art. 153. – Le *peschere* tutte devono essere serrate lontane una dall'altra quaranta *grisioi*.

Art. 154. – Tutte le Compagnie per la pesca in *ballica* devono essere fatte in principio di stagione di dieci parti. Però se nel corso della stagione si cavasse (allontanasse) uno od anche due uomini dalla Compagnia questa avrà egualmente il diritto di postar come quella di dieci.

Art. 155. – La Compagnia che va a serrare in *ballica* non può lasciare in acqua pescarini fatti. Resta proibito a tutti nel levare le arti di lasciare dei residui di dette arti.

CAPITOLO XIII **Stagione d'Inverno**

Art. 156. – Tutti i pescatori devono nella stagione d'inverno tenere i *grisioi* ed i cogoi in terra.

Art. 157. – E' permessa la pesca solamente a braccio, a fossina, a rei serberai ed a molluschi.

Art. 158. – Possono i pescatori portarsi alla cerca del pesce morto per il freddo. Sarà tollerato che i medesimi tengano le arti in acqua fino al ventiquattro dicembre.

CAPITOLO XIV **Serraglie bandite (riservate) a favore del Comune.**

Art. 159. – Le serraglie che il Comune per ora riserva per proprio conto e che utilizzerà o colla pesca per economia od appaltandole, sono le Primaverili: Foffolo, Valle drio S. Piero, Gesia drio S. Piero, Rotte di Martignan, Alberazzi, Venchere, Bar e Marselan.

Estive: Signor, Armiso e Cisa.

I confini delle serraglia sono quelli demarcati in mappa.

Art. 160. – Le serraie primaverili sono bandite, viene cioè proibita ai Comunisti in dette serraglie dal primo aprile al giorno indicato dall'art. 168 la pesca del pesce adulto, ed in tutto il tempo dell'anno la pesca del pesce novello.

Art. 161. – Dopo il primo aprile la pesca nelle serraie di primavera deve incominciare, nel caso dovesse farlo fare il Comune per economia, in seguito a diserzione di almeno tre esperimenti d'asta e deliberazione consigliare in proposito: quando invece come di metodo saranno appaltate, potrà il deliberatario o chi per esso farlo appena deliberato. In nessun caso però potrà pescare nelle stesse per oradelle da semina, avanti il primo di maggio, in nessun tempo è permessa la pesca di altro pesce novello.

Art. 162. – La pesca deve essere assolutamente terminata nelle serraie: Valle drio S. Piero e Gesia drio S. Piero con 15 giugno; nella serraia Marselan nel giorno 31 maggio; nelle serraglie Foffolo, Rotte di Martignan, Alberazzi, Venchere nel giorno 22 luglio.

Art. 163. – Le serraie estive sono bandite il primo luglio, dal primo luglio alla vigilia del giorno in cui i pescatori vanno fuori d'istae, fino alla vigilia cioè dell'apertura delle pesche di estate.

Art. 164. – nelle serraie di cui l'articolo precedente, la pesca per conto del Comune deve essere fatta negli otto giorni che passano fra il termine della stagione di drio S. Vio ed il principio di quella d'istae. Non si potrà in dette serraie pescare più di un giorno degli otto in cui è permesso. Passati gli otto giorni senza che siasi potuto fare la pesca, per qualunque causa, sarà perduto il diritto di pesca.

Art. 165. – La pesca nelle serraglie daziae, nelle serraglie che il Comune appalta, potrà essere esercitata anche nei giorni festivi.

Art. 166. – Alla Compagnia che ha la pesca nelle serraie daziae è proibita la posta, il tocco e la pubblicazione per le altre serraie fino all'ultima crescente flusso giornaliero, del giorno in cui per quell'ordine termina la pesca nelle dette serraie appaltate.

Art. 167. – Alla Compagnia delle serraie daziae che in precedenza avesse postato, o nel mentre esercita la pesca nelle serraie appaltate postasse un'altra, questa, potrà esser levata da qualunque altra Compagnia.

Art. 168. – Ogni qualvolta però la Compagnia delle serraglie deliberate all'incanto venisse a terra il sabato, rinunciasse alla pesca del giorno festivo, potrà *zogar al tocco* o postar un'altra serraglia e tenerla obbligata fino al primo sabato dopo.

CAPITOLO XV

Serraglie bandite (proibite) per tutti

Art. 169. – Nella stagione di drio Pasqua per la conservazione, a generale vantaggio delle oradelle, viene proibita la pesca in *ballica* in tutte le serraglie che si distinguono per Fosse dopo il 15 maggio, e in tutte le serraglie che si distinguono per terrene otto giorni prima della sorte delle oradelle.

Art. 170. – Onde non nascano litigi e confusioni, dette Fosse terrene in cui è proibita la pesca sono: Saia, Tajada granda, Lacchia d'Anfora, Ponta Longa, Mova, Bar in terra, Coa della vedera, Fossa di Ciuccio, Fossa del Perer, Vesema malada, Sotto Cason, Tomba, Baridel de fiume, Venchere con bocca de fiume, Fossa di S. Marco, Longhe, Ponta di S. Piero, Maneral, Cavalizze.

Art. 171. – Le altre serraglie che avessero la qualità di Fosse e terrene che nell'articolo precedente non fossero indicate, quelle che in avvenire si potessero distinguere per tali, qualora la maggioranza dei pescatori lo acconsentisse, saranno soggette alle disposizioni di quelle nominate, sempre però dopo avuta l'approvazione del Consiglio Comunale, al quale dal Deputato dei pescatori sarà presentata la proposta.

CAPITOLO XVI

Cime di canali bandite (proibite)

Art. 172. – E' proibito di fare una serraia di attraversare, tressare tutte quelle cime di canali che hanno comunicazione con più serraie dal 1° settembre in avanti.

Art. 173. – Le cime soggette ad una tale proibizione sono: Grotaris, Traghete, Canal di Palma, Isola Zuana, Recianara, Volta Storta, Comesera Vecchia, Cianalus, Voltadella, Corgnol, Cima del pauletto, Cimagliana, Sciassador, Cima del Sotto Cason, Nessut.

Art. 174. – Se in avvenire fosse conosciuto utile di bandire altre cime, dovrà esser presa analoga deliberazione dall'adunanza dei pescatori, a maggioranza di voti. Il Deputato dei pescatori in una delle sessioni ordinarie del Consiglio Comunale, farà porre all'ordine del giorno la deliberazione per la relativa approvazione.

Art. 175. – Tutti i canali, nessuno eccettuato, cadono sotto le disposizioni dell'art. 181.

CAPITOLO XVII

Pesca nei Canali e Fiumi.

Art. 176. – Nei canali, cime di canali e fiumi è permessa la pesca colla Tratta, colle Bombine e coll'Amo; ogni altro metodo è proibito.

Art. 177. – La pesca nei canali e cime di canali colla tratta si potrà esercitare nella stagione d'Istae ed in essa unicamente nel mese di settembre. Negli altri mesi sarà permessa dietro speciale autorizzazione del Sindaco nei casi previsti dall'articolo 37.

Art. 178. – E' assolutamente proibito ad una stessa Compagnia di pescare più di un canale e più di una cima di canale al giorno.

Art. 179. – Le Compagnie per la pesca nei canali saranno formate di un numero almeno di ventiquattro parti, e dovranno venir formate con due Compagnie d'Istae. La formazione di dette Compagnie deve aver luogo nella settimana precedente la prima fela di settembre.

Art. 180. – Le Compagnie per la pesca nei canali, tranne il numero occorrente per chiudere gli stessi, devono portare in terra tutti i *grisioi* e cogoi.

Art. 181. – Per ogni fela d'acqua (flusso lunare) nella festa antecedente alla pesca, le Compagnie che si sono fatte per questo oggetto, devono nella piazza del paese *zogar al tocco* i canali che hanno deciso di pescare e pubblicarli, onde i pescatori di serraie possano rispettarli, non serrando serraie confinanti.

Art. 182. – Se nelle stagioni n cui sono dal Comune appaltate le serraglie ad esso riservate venisse autorizzata la pesca nei canali, dovranno essere rispettati i canali denominati Carlino, S. Piero e Rio de sep.

Art. 183. – Le serraie che si trovano alle parti (ai lati) del canale da pescarsi, non hanno alcun diritto d'impedire la pesca anche se fossero postate. Se in dette serrai nel giorno in cui si avrà da pescare nei canali fosse stata messa la posta dovrà essere levata, salvo che detta posta non sia dal sabato mattina, sempre però sia antecedente al tocco dei canali.

Art. 184. – La pesca nei canali colle reti serberae, reti da fiumi, bombine (tramagli) è permessa dal giorno 1° novembre al 24 dicembre.

Art. 185. – Per la pesca nei fiumi colle reti denominate bombine non viene limitata alcuna epoca, per cui rimane libero ai pescatori l'esercitarla quanto più credono conveniente ed utile.

Art. 186. – E' fatto obbligo ai pescatori provveduti di bombine l'esercitare tale pesca sì nei fiumi come nei canali sempre concordi ed uniti. E' proibito cioè ad ogni singolo pescatore di pescare da sé separatamente senza che tutti gli altri provveduti di simili reti prendano parte.

Art. 187. – Ogni qualvolta detti pescatori credessero opportuna e profittevole la pesca, sì nei fiumi come nei canali, dovranno riunirsi per cura del Deputato, almeno un giorno prima, sotto la di lui direzione trattare l'argomento e deliberare in qual fiume o canale dovranno fare la pesca.

Art. 188. – Se qualche volta si credesse più vantaggioso pescare contemporaneamente, parte dei pescatori in un fiume, parte in un altro, non è sufficiente la deliberazione dell'adunanza di pescatori, ma è necessaria ancora l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 189. – Il Sindaco vista la deliberazione dei pescatori, sentite le ragioni che appoggiano la proposta della pesca in due fiumi contemporaneamente, prese le necessarie informazioni. Potrà darne l'autorizzazione.

Art. 190. – L'utile ricavato della pesca con metodo delle reti serberade va diviso: una parte per la barca e reti, una parte a ciascun uomo di ogni barca.

Art. 191. – Si può esercitare la pesca in comune da tutti i pescatori oppure ogni barca per proprio conto.

Art. 192. – E' proibito di esercitare la pesca colle reti serberade contemporaneamente nei fiumi e nei canali.

Art. 193. – Nei fiumi Ausa ed Anfora il diritto di pesca essendo promiscuo con Comune di Grado, e per la convenzione stipulata a Monastero fra i due Comuni nel 27 marzo 1832, essendo proibito qualunque metodo di pesca che non fosse coll'amo, o ad ostriche, ma per l'uso di ambe le parti, venendo inoltre tollerato solo quello colle bombine, è proibito di occupare in qualunque siasi modo, per qualunque estensione ed in ogni tempo i detti fiumi con altre reti.

CAPITOLO XVIII

Pesca dei crostacei e molluschi (granzi e cape).

Art. 194. – La pesca delle ostriche, dei mitili ostreghe, peoci, musoli, caparozzoli, peverazzole, cape longhe, cape de ferro, cape sante, cape tonde è permessa dal primo settembre di ogni anno a tutto marzo dell'anno successivo. E' severamente proibita dal primo aprile a tutto agosto.

Art. 195. -- La proibizione del secondo capoverso del precedente articolo non è applicabile a quei molluschi provenienti dalle valli di allevamento o stabilimento di ostricoltura e miticoltura.

Art. 196. -- In nessuna epoca dell'anno potranno essere pescate e messe in vendita ostreghe di una lunghezza inferiore di centimetri quattro: peoci, mussoli, cape longhe, e cape de ferro, di una lunghezza inferiore di centimetri tre; cape tonde e caparozzole di una lunghezza al di sotto di centimetri due.

Art. 197. – La pesca dei granzi e masanette (granchi e granchiesse) è permessa in tutte le stagioni che si adoperano *grisioi* salvo il disposto dell'art. 191 in riguardo alle masanette.

Art. 198. – Si potrà esercitare la pesca dei granzi e delle masanette con i *grisioi*, cogoi e a braccio.

Nelle lame è proibita la pesca a braccio dei ganzi tutto l'anno.

Art. 199. – E' fatto stretto obbligo a tutti i pescatori di rigettar nell'acqua tutte le masanette provvedute di uova.

CAPITOLO XIX

Del commercio dei granchi (granzi).

Art. 200. – Il commercio dei granzi oltrechè col metodo ordinato dalla esposizione in pescheria si può fare col metodo della pubblica cria.

Art. 201. – Un commerciante che voglia obbligarsi in dato giorno, e nello stesso ottenere il diritto esclusivo, all'acquisto di tutti granzi pescati da tutti i pescatori e pescatrici del Comune dovrà il giorno precedente alla pesca, a mezzo del Cursore o di un suo delegato, fare la cria dichiarando a nome di che ed a qual prezzo alla corbella (misura di quattro decaltri).

Art. 202. - Se altri commercianti avessero la medesima volontà per l'acquisto di granzi, dovranno fare sempre pubblica gara collo stesso metodo della cria, avvertendo il Cursore non più tardi delle ore diecinove.

Art. 203. – La gara è permesso continui fino alle ore diecinove e mezza. Il commerciante che avrà fatto l'ultimo aumento colla cria, avrà l'obbligo ed il diritto di acquistare tutti i granzi pescati.

Mancandovi la gara la cria potrà essere fatta a qualunque ora.

Art. 204. – Senza bisogno della cria chiunque potrà mandare a granzi una o più barche (compagnia di pescatrici di granzi) le quali acconsentendo non potranno vendere i loro granzi a nessun altro, e questo anche se avesse fatto fare la cria non avrà alcun diritto di pretenderli.

CAPITOLO XX

Della pesca a Togna.

Art. 205. – La pesca a toгна (coll'amo) è permessa in tutto l'anno ed in tutti i canali della laguna.

Art. 206. – I tognatori non sono regolati per ottenere il diritto della fitta (posto da pescare) da nessuna delle norme a cui vanno soggetti gli altri pescatori, libero essendo ad ogni singolo tognatore il prendersi la fitta che meglio gli piace. E' solo nella stagione di quaresima che dopo il mezzogiorno della domenica dovranno *zogar al tocco* per la fitta dei rombi nei modi prescritti dall'art. 111.

CAPITOLO XXI

Dei traganti (cacciatori con spingarda).

Art. 207. – Onde evitare disgrazie, specialmente durante la notte, i traganti (cacciatori con spingarda) non potranno esercitare la caccia dove vogliono, ma postarsi nei siti determinati dall'inveterato uso.

Art. 208. – I posti di caccia coi relativi confini nei quali è divisa la laguna sono quelli indicati nella seguente tabella.

TABELLA DEI POSTI DA CACCIA NEI QUALI E' DIVISA LA LAGUNA PER L'APPALTO

Numero prog.	DENOMINAZIONE DEL POSTO	CONFINI				Date d'Asta		OSSERVAZIONI
		LEVANTE	PONENTE	MEZZODI'	TRAMONTANA	Lire	C.	
1	Marcus	Vallis	La Laccietta	Lamis	Bancoli	25	--	
2	Cisa	Mulis	Cisa	Smerdariot	Maneral	20	--	
3	Fiume Stella	Distesa	Ponta del palo	Iustri	Rio de Sep	20	--	
4	Tajada grande	Tajadussa	Vallis	Cuna dolce	Ponta del mocco	20	--	
5	Sorolo	La Nassa	Vallis	Patriarca	Sotto prova	10	--	
6	Bocca della Muzzana	Nassut	Lodra	La Ola	Le spiase	20	--	
7	Cavalisse	Sotto prova	Ponta grossa	Bernardo	Ponta grossa	5	--	
8	Longhe	Codon grande	Le longhe	I Merti	Le longhe	15	--	
9	Vedera	La Coa	Ridos	La Ola	El Tapo	10	--	
10	Dossat di S. Piero	Riobadi	Signor	Codon grande	Dossat di S. Piero	5	--	
11	Ponta grossa	Gesia	Riostruso	Spiagge S. Andrea	Ponta grossa	15	--	
12	Gesia delle marine	Corbon	Ponta grossa	Idem	Lazzero	15	--	
13	Canal novo	Porto S. Andrea	Martignan	Martignan	El Tribel	10	--	
14	Gesia drio S. Piero	S. Piero	Gesia	La Gesiola	Valle	5	--	
15	Roture	Le buse	La secca	La Gransera	Foffolo	15	--	
16	Fiume di palma	La punta longa	La Valmussa	La Laccia	La Laccia	15	--	
17	Medadola	Barancole	Canal de Pian	Comessere	Canal de Pian	15	--	
18	Canal muro	Porto Buso	Fontanina	Marine	El Trul	15	--	
19	Corbon	Pisso longo	Corbon de sora	Corbon de sotto	La Zita	5	--	
20	Bioni	Le Cuncie	La Tromentada	Rio de Sep	La Bovaressa	5	--	
21	Alberon	Fontanina	L'Alberon	Spiagge S. Andrea	Le Rotte	15	--	
22	Martignan	Martignan	Armiso	la Manessa	Cima	10	--	
23	Rio Grando	Vedera	Lamozzae	Vedera	Curon	5	--	
24	Maran	Velo	Saline	Velo	Dossat	5	--	

Art. 209. - Nessun tragante potrà introdursi a cacciare nel punto neutro che fra un posto e l'altro si trova, e ciò onde evitare disgrazie.

Art. 210. – Non può il Comune aprire l'incanto sopra tutti i posti in un sol lotto, né accettare offerte sotto la medesima condizione.

La stazione appaltante ha stretto obbligo di indire l'asta posto per posto onde tutti i cacciatori possano prender parte alla gara. Non viene inibito però che un solo degli aspiranti sia o no Maranese, possa deliberare più posti ed anche tutti.

Art. 211. – Se un forestiero applicasse all’asta e ne rimanesse deliberatario non potrà esercitare da sé la caccia, né farla esercitare da altri che non sia cittadino di Marano, e questi dovrà essere presentato all’ufficio Municipale per la debita registrazione.

Art. 212. – Non sarà accettato quale aspirante all’asta che non sia provveduto della licenza di caccia o chi non dia garanzia che all’apertura dell’esercizio la presenterà all’Ufficio Municipale, sotto comminatori del reincanto del posto a suo rischio e pericolo.

Art. 213. – Ogni deliberatario, o chi per esso, nell’esercizio della caccia tanto di notte che di giorno dovrà mantenersi entro i limiti segnati ad ogni posto, onde non disturbare il vicino, sotto pena di risarcimento di danni oltre alla multa comminata dal presente Regolamento.

Art. 214. – E’ concesso al deliberatario di un posto l’uso della mota esistente (rialzo di terra artefatto) per la fabbricazione del casone; ma non potrà formarne di nuove senza autorizzazione della Giunta.

Art. 215. – I cercatori di uccelli feriti non potranno introdursi durante la notte nei posti riservati alla caccia. E’ permesso loro di partirsi dal molo del paese per mettersi alla ricerca degli uccelli feriti, soltanto alle cinque antimeridiane, e potranno continuare in tale esercizio fino a sole a monte.

Art. 216. – Nelle ore permesse alla caccia di uccelli coloro che si applicheranno a tale mestiere, dovranno tenersi ad una distanza dal cacciatore non minore di trecento metri.

Art. 217. – Chiunque sia cercatore di uccelli, sia chi per altra industria deve passare attraverso i posti da caccia a cui nel raccogliere un uccello ferito venisse intimato dal cacciatore avente il diritto, di consegnarglielo, dovrà senza opposizione obbedire.

Art. 218. – Chi raccoglierà entro il raggio di cui l’art. 216 un uccello dovrà anche non richiesto consegnarlo al cacciatore proprietario.

Art. 219. – Oltre alle pene stabilite dal presente Regolamento, quello che con modi illeciti porterà danno al cacciatore di un posto appaltato è responsabile dei danni cagionati allo stesso.

Art. 220. – Coloro che dovessero o volessero attraversare i posti da caccia sono obbligati di farlo in modo da non portare danno ai cacciatori, si porteranno cioè sotto vento e non faranno sussurri di sorte alcuna.

Art. 221. – I cacciatori che si trovano in posti limitrofi dovranno esercitare la caccia in modo da non recarsi l’uno coll’altro danni, sono obbligati cioè a non fare strepiti ed a tenersi rispettivamente sotto vento.

Art. 222. – Ai cacciatori col fucile resta libero l’esercitare la caccia in tutti quei siti non compresi dai posti destinati con l’art. 208 ai cacciatori con spingarda.

CAPITOLO XXII

Dei diritti del Comune - Tutela della proprietà comunale e della conservazione della specie dei pesci.

Paragrafo I

Art. 223. – Il Municipio essendo l’assoluto proprietario della laguna tutta ed ammettendo i Comunisti all’uso e godimento della stessa perché possano provvedere ai bisogni della vita dando per ciò a tutti il medesimo diritto e dovere di equabilmente usufruire della stessa, ogni cittadino Maranese ha il sacro dovere di

tutelare e rispettare i diritti del Comune e la proprietà Comunale dipendendo dalla loro conservazione la ricchezza di Marano.

Art. 224. – Nessuno potrà usare e godere delle acque comunali per scopi non contemplati dal presente Regolamento, e non concessi dal Sindaco, nei modi che possano modificare od alterare lo stato naturale della laguna, sia arginandone qualche tratto sia aprendo o chiudendo canali, rii (canaletti) che intersecano la laguna are (canaletti) che dalla laguna partano e s'internano fra terra o cambiando la direzione delle acque in qualunque altro modo.

Art. 225. – Nessuno potrà in alcun modo alterare lo stato naturale di paludi stramivi asportando terreno tappi o barenne depositare in esse, arto od altro; né potrà eseguire in qualsiasi modo, lavori che possano danneggiare.

Art. 226. – Perché i Maranesi possano ricoverarsi nella laguna è loro permessa la costruzione di casoni.

Art. 227. – I casoni di ricovero dovranno essere costruiti sempre nelle motte (rialzo di terra artefatto) esistenti. Volendo costruirne in nuovo sito dovrà essere chiesta preventivamente la autorizzazione al Sindaco.

Art. 228. – Per qualunque corso di tempo che fosse occupato col casone un fondo, nessuno acquisterà lo stesso diritto alcuno; avrà solo la preferenza in caso di controversia con altri, quello che l'antecedente anno l'occupava.

Art. 229. – Venendo distrutto un casone, se il proprietario dello stesso non avvertirà l'Ufficiale Municipale che intende ricostruirlo, qualunque Maranese può chiedere l'autorizzazione al Sindaco per fabbricarvi nella motta il casone per proprio conto. In caso di controversia avrà preferenza l'antecedente occupante.

Art. 230. – Chiunque intenda usare e godere tanto della laguna come dei fondi stramivi nei modi che possono portare modificazioni od alterazioni alla proprietà Comunale, dovrà chiederne autorizzazione al Consiglio dichiarandosi responsabile dei danni che potrebbero arrecare e facendo offerta per un fitto annuo.

Art. 231. – Il Consiglio sentita la domanda e previo opportuno studio deciderà sull'oggetto nel modo più vantaggioso al Comune.

Art. 232. – Tutti dovranno attentamente ed indefessamente vigilare che la proprietà Comunale non venga danneggiata dai forestieri, sia nella pesca, dia nelle stramaglie come nelle coltivazioni e prati, e con maggior premura e zelo dovranno vigilare che non si effettuino delle usurpazioni.

Art. 233. – Se qualche forestiero si attentasse d'introdursi nella proprietà Comunale allo scopo di usurpare i diritti di possesso e godimento del Comune, e dei comunisti, dovrà essere denunciato all'Ufficio Municipale per l'opportuno procedimento.

Art. 234. – Il cittadino Maranese che prestasse mano ai forestieri nel danneggiare e fare delle usurpazioni della proprietà Comunale e diritti del Comune e dei comunisti, se pescatore dovrà venir scacciato da tutte le Compagnie e denunciato all'Ufficio Municipale per la condanna ai sensi del presente Regolamento, senza pregiudizio del procedimento penale.

PARAGRAFO II

Pesca lagunare

Art. 235. – E' vietata in ogni tempo e con ogni sorta di reti o di istrumenti, la pesca ad una distanza minore di tre chilometri davanti, ed uno lateralmente alle foci che mettono in comunicazione il mare colla laguna.

Art. 236. – E' vietato il commercio del pesce e degli altri animali acquatici, raccolti nei tempi e coi modi di pesca vietati dalla legge e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 237. – E' vietata tanto la detenzione, quanto la vendita delle cartucce di dinamite fabbricate per la pesca.

Art. 238. – E' vietato di levare o sportare reti ed altri apparecchi di pesca nei luoghi in cui furono posati da coloro cui appartengono, salvi sempre quei casi in cui è altrimenti provveduto da questo Regolamento.

Art. 239. – Dal 1° dicembre di ciascun anno al 1° maggio dell'anno successivo è vietata nella laguna la pesca con reti ed altri apparecchi a strascico tirati da galleggianti, anche se isolati od a remi, o tirati a mano.

Art. 240. – E' pure proibito nella stessa epoca la pesca a strascico nei canali interni, cime di canali, rii ed are salvo il disposto dell'art. 186.

Art. 241. – E' vietata nella laguna in ogni tempo dell'anno la pesca col saltarello e con tutte le altre reti ed attrezzi non contemplati dal presente Regolamento.

Art. 242. – Sono considerate reti a strascico la tratta (rezzola) il trattor (rezzola tranello), il reveretto da scolpio (sciabica), la bragagna e trattolina (sciabichetta), e tutti gli altri attrezzi di qualsiasi forma, dimensione e denominazione che strascicano sul fondo delle acque.

Art. 243. – E' proibito l'uso della Fossina (fiocina) e del Fiossenin nel corso di tutto l'anno per la pesca del bisatto (anguilla).

Art. 244. – Le lunghezze minime totali dei pesci che si pescano nella laguna per gli effetti dell'art. 3 della legge sono:

<i>Barbon e Gò</i>	<i>Centimetri</i>	<i>7</i>
<i>Passera o Passerin, Bransin, Oradella</i>	"	<i>12</i>
<i>Sparo, Volpin, Cavastello, Bosega</i>	"	<i>12</i>
<i>Savolo, Otregan, Angusigolo, Sfoglio</i>	"	<i>12</i>
<i>Rombo, Dental, Corbel, Ceppa, Trotta</i>	"	<i>12</i>
<i>Raina, Arina, Luzzo, Bisatto</i>	"	<i>25</i>
<i>Storion, Copese, Lissa</i>	"	<i>30</i>

Art. 245. – Al divieto della pesca del pesce che non abbia raggiunto le dimensioni stabilite nell'articolo precedente, è fatta eccezione per le oratelle pescate allo scopo di semina nelle valli.

Art. 246. – La pesca di cui l'articolo precedente s'incomincerà nelle serraglie comunali il 1° maggio e nel rimanente della laguna il 1° giugno.

Art. 247. – Sono proibite per la pesca nella laguna le *trattoline* (sciabichette) di qualunque dimensione. Le dette trattoline potranno essere usate dai conduttori di valli nel territorio comunale entro i limiti ad essi assegnati, per qualunque specie di pesce pescato allo scopo della semina.

Art. 248. – Ai conduttori delle valli da pesca comprese nel territorio del Comune è permesso incominciare la pesca del pesce novello il giorno d'apertura che verrà fissato dalle competenti Autorità, ma solo fino a cinque metri dalle chiaviche, montate ed alla base di tutto l'argine della valle di cui sono proprietari od affittuali sempre che i diritti ed interessi del Comune nelle serraglie da esso appaltate non vengano offesi. E' assolutamente proibito agli stessi della pesca in qualunque altro sito della laguna. Ai proprietari ed affittuali delle valli da pesca nel territorio di altro Comune che confinano colla laguna di Marano è vietata la pesca del pesce da semina nelle acque tutte di questo Comune e lungo le spiagge che segnano il limite della proprietà.

Art. 249. – Sono proibiti la pesca ed il commercio delle verzolatine o savolini (mugil salens) e dei meciati o volpini (mugil cappalis) dal 1° luglio a tutto settembre, delle oradelle dal 1° settembre di ciascun anno al 1° maggio dell'anno successivo.

Art. 250. – Sono inoltre proibiti la pesca ed il commercio delle triglie novelle (Mullus surmoletus) dal 1° aprile al 1° giugno, e dei barboncini novelli (Mullus barbatus) dal 1° maggio al 1° settembre.

Art. 251. – E' proibita la pesca colle serraglie dal 1° gennaio al 1° maggio, è pure vietato dal 1° gennaio a tutto ottobre l'uso delle sciabiche da gambarelli e schile (schileris e strazzin da fossa) nonché delle cogularie, cogoi pei latterini (trattori da anguelle) tanto uniti quanto isolati dal 15 marzo al 1° giugno.

Art. 252. – Alla pesca delle valli private, comunicanti colle acque pubbliche non sono applicabili le disposizioni relative al pesce da semina sancite dagli articoli 248 e 249.

Art. 253. – E' proibita la pesca del Gò (gobbius aphio uphaus) a braccio ed a fiocina (fossenin), o colle nasse (cestelle chebbe) dal 1° marzo al 15 settembre.

Sono proibiti i pescarini dal primo giorno della stagione di quaresima fino all'ultimo della stagione d'istae, salvo nella propria serraia levando i *grisioi* in mezzo, e per quelli che non avesse o non potesse farsi le arti.

Art. 254. – Nessuno potrà introdursi senza il permesso del proprietario nelle valli chiuse da pesca di proprietà privata né sugli arginetti ed altre chiusure da cui sieno esteriormente recinte, salvo il caso che i detti arginetti abbiano carattere di via pubblica. Nessuno potrà inoltre entrare nelle serraglie.

Art. 255. – Non è permesso ai pescatori di valersi di perone estranee alla loro famiglia per fare arti per loro conto senza corrispondere a quelle persone medesime l'intera parte di guadagno relativa agli arti.

PARAGRAFO III

Pesca fluviale.

Art. 256. – E' vietato di occupare con reti, siepi bertoelli e qualsiasi altro apparecchio fisso o mobile da pesca, più della metà della larghezza dei corsi d'acqua misurato ad angolo retto dalla riva. In qualunque caso dovrà rimanere fra l'una e l'altra sponda uno spazio non minore di un metro per il libero passaggio dei pesci.

Art. 257. – Alle disposizioni stabilite coll'articolo precedente sono soggetti anche tutti quei corsi d'acqua derivanti dai fiumi rotti, quali il verto della tajaduzza con che hanno diretta comunicazione colla laguna.

Art. 258. – Sono proibiti l'uso ed il commercio delle reti che non possono usarsi se non trascinandole in tutta la lunghezza sul fondo delle acque in modo da sconvolgerle.

Art. 259. – Le reti a strascico vietate per la pesca nei fiumi della laguna di questo Comune, sono tutte indistintamente, di qualunque forma e superficie e con maglie di qualunque dimensione.

Art. 260. – Onde meglio assicurare la montata del pesce nella laguna, dal mare, dai canali e fiumi, con essa la sua produzione ed in conseguenza il vitto alla popolazione del Comune, tutti i pescatori dovranno rimanere a casa con tutte le arti per tre giorni nella ricorrenza delle feste di Pasqua, due giorni alle Pentecoste, tre giorni alla sagra di S. Vito, otto giorni prima dell'apertura delle pesche d'estate, due giorni prima dell'incominciamento d'ogni altra stagione. Tutte le altre feste poi dell'anno potranno lasciare le Arti in acqua, ma non cambiarle dal sito in cui furono poste nella vigilia e farne solo la raccolta del pesce introdottosi nelle reti.

Art. 261. – La raccolta della canna palustre nei fondi comunali non è permessa prima del 12 luglio ed in questo giorno il Sindaco, sentito il parere dei Capi pescatori, ne ordinerà l'ora della partenza per andare in canneo. Si potrà continuare a raccogliere la canna palustre, sempreché sia matura, atta cioè alla costruzione delle Arti fino a tutto novembre.

CAPITOLO XXIV

Della sorveglianza, delle infrazioni e delle pene.

PARAGRAFO I

Art. 262. – La sorveglianza per l'esecuzione della legge sulla pesca, 14 marzo 1877, N. 3706, del Regolamento per l'applicazione della stessa e del presente Regolamento è affidato alle guardie municipali palustri le quali a sensi della predetta legge sono pareggiate per ciò che riguarda la sorveglianza della pesca e delle relative infrazioni agli ufficiali e rispettivamente agli agenti della polizia giudiziaria.

Art. 263. – Esse guardie devono invigilare anche il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga loro fatto di scoprire.

Art. 264. – I contravventori al presente Regolamento saranno puniti con un multa estensibile a lire cinquanta. Potranno essere loro, se del caso, sequestrate le Arti ed il pesce, le armi da fuoco e gli uccelli, salve le pene maggiori portate dalle leggi, nonché la rifusione dei danni.

Art. 265. – Al prodotto delle ammende, delle multe, e delle confische parteciperanno per un quarto, a termini della legge 26 gennaio 1865, N. 2134, gli agenti che hanno accertato le contravvenzioni se riguardano gli articoli riportati dal Regolamento per l'applicazione della legge sulla pesca, e per una metà se si riferiscono a tutti gli altri del presente Regolamento.

Art. 266. – E' fatto obbligo a tutti i Comunisti di coadiuvare nella sorveglianza le Autorità e gli addetti a tale servizio, per la sicura tutela e conservazione della proprietà comunale e delle specie dei pesci. In mancanza delle guardie, dovranno denunciare all'Ufficio Municipale le contravvenzioni che venissero a scoprire e provarle con almeno due testimoni per il relativo procedimento.

Art. 267. – Il tragante che esercita la caccia senza essere provveduto della relativa licenza, salvo il disposto della legge di pubblica sicurezza, perderà il diritto al posto assegnatogli ai sensi dell'art. 225 oltre alle pene previste dell'art. 264 del presente Regolamento.

Art. 268. – Per qualunque fatto, non compreso in questo regolamento, che portasse danno al Comune, alla conservazione e moltiplicazione delle specie o ai pescatori, la condanna sarà inflitta nella misura stabilita per quelle contravvenzioni che avranno, col nuovo fatto commesso, maggior analogia.

PARAGRAFO II

Della lettura del Regolamento

Art. 269. – Nella riunione dei pescatori che viene fatta precedentemente ogni stagione, il Sindaco farà dare lettura di quella parte di Regolamento che riguarda la stessa oltre alle regole generali, entro il mese di agosto il Sindaco, radunati tutti i cacciatori, farà sentire le regole ad essi riguardanti.

REGNO D'ITALIA

Distretto marittimo di Venezia

Provincia di Udine

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Matricola N.

L'anno millenovecento addì presentatosi davanti di me Sindaco di Marano Lagunare il Sig. di nato e domiciliato in questo Comune, fece dichiarazione di voler esercitare la pesca nelle acque comunali. Avendo io riconosciuta legale la sua domanda a mente dell'articolo del Regolamento Municipale sulla pesca e caccia, gli ho rilasciata la presente matricola d'iscrizione in prova dei suo diritto all'uso e godimento.

La barca del titolare della presente matricola porta il N. e le arti il segno convenzionale

Dall'Ufficio Municipale di Marano Lagunare,
li

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

REGNO D'ITALIA

Distretto marittimo di Venezia

Provincia di Udine

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Certificato N.

L'anno millenovecento addì presentatosi davanti di me Sindaco del comune di Marano Lagunare il Sig. del di anni nato e domiciliato in questo Comune, fece dichiarazione di essere capo di una compagnia di pescatori composta dei seguenti Uomini ed aventi ciascuno

	Arti Parti	Arti N.... di proprietà	B A R C H E	
			Quantità	N. d'ogni barca
I.				
II.				
III.				
IV.				
V.				
VI.				
VII.				
VIII.				
IX.				
X.				
XI.				
XII.				

Constatata la verità dell'esposta dichiarazione, gli ho rilasciato il presente certificato di riconoscimento a sensi dell'articolo del Regolamento Municipale sull'uso e godimento delle acque e per gli effetti del medesimo.

Dall'Ufficio Municipale di Marano Lagunare,
li

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

REGNO D'ITALIA

Distretto marittimo di Venezia

Provincia di Udine

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Matricola N. . . .

L'anno millenovecento addì presentatosi davanti di me Sindaco del Comune di Marano Lagunare il Sig. del di anni fece dichiarazione di voler esercitare la caccia con spingarda nella laguna comunale e di occupare il posto

Avendo io sottoscritto riconosciuta legale la sua domanda a sensi dell'articolo del Regolamento Municipale sulla pesca e caccia, gli ho rilasciata la presente Matricola d'iscrizione in prova del suo diritto sull'uso e godimento.

Dall'Ufficio Municipale di Marano Lagunare,
li

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MARANO LAGUNARE

Adunanza straordinaria — Seduta pubblica — Convocazione prima.

L'anno milleottocentonovantanove il giorno ventidue del mese di gennaio, in Marano Lagunare.

Convocatosi il Consiglio Comunale di Marano Lagunare con appositi avvisi in iscritto diramati per cura del signor Sindaco e col mezzo dell'insergente comunale Brochetta Antonio al domicilio di ogni singolo Consigliere, si è il medesimo in quest'oggi riunito, previo il solito suono della campana, nel locale ad uso residenza Municipale, sotto la Presidenza del signor Zanetti Giovanni, risultando

Presenti i Consiglieri signori: Corso Tiziano - Monferà Antonio - Tempo Sebastiano - Guzzon Giacomo - Zentilin Francesco - Formentin Agostino - Stabile Antonio - Guzzon Francesco.

Assenti i Consiglieri signori: Zanetti Angelo - Pian Pietro - Dal Forno Paolo - Dal Forno Orlando - Pavan Giovanni - Marani Pietro.

Il Presidente, riconosciuto essere legale il numero degli intervenuti per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Segretario comunale sig. Antonio Caratelli.

Indi lo stesso Presidente annuncia ai signori congregati che fra le proposte da pertrattarsi nell'odierna seduta di questo Consiglio Comunale è all'ordine del giorno il seguente

OGGETTO

Modificazioni al Regolamento sulla pesca.

Il Signor Presidente rende noto al Consiglio che la Commissione nominata dai pescatori per le modificazioni al Regolamento sulla pesca nella laguna comunale ha compiuto il suo lavoro ed ha per conseguenza presentate le relative proposte di modifica al Regolamento medesimo.

— Letti attentamente tutti gli articoli modificati e forniti dal presidente gli schiarimenti richiesti sopra ciascuno, dopo relativa discussione ed alcune modificazioni alle proposte della Commissione, il Consiglio approva il nuovo Regolamento sulla pesca, da coordinarsi nei rispettivi

articoli tostochè le proposte modifiche avranno riportata la successiva approvazione.

— Letto, approvato e firmato

IL PRESIDENTE
f.º G. ZANETTI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.º G. GUZZON

IL SEGRETARIO
f.º CARATELLI

Copia conforme per uso amministrativo.

Marano, li 26 gennaio 1899.

IL SINDACO
f.º ZANETTI GIOVANNI

Publicato li 29 gennaio, festivo, senza reclami.

Marano, Lagunare, 30 gennaio 1899.

IL SEGRETARIO
f.º A. CARATELLI

N. $\frac{5118}{503}$ Div. G. P. A.

R. PREFETTURA DI UDINE

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

Seduta del 17 marzo 1900

La Giunta Provinciale Amministrativa:

Vista la deliberazione consigliere del Comune di Marano in data 22 gennaio 1899, colla quale vennero approvate modifiche al Regolamento Comunale per la pesca nelle acque di Marano;

Visto il voto favorevole in data 28 febbraio 1900 dato dalla Commissione Compartimentale di pesca in Venezia;

Visto l'art. 194 Legge Comunale e Provinciale

DECIDE

Approva la deliberazione di cui trattasi.

IL PREFETTO PRESIDENTE
f.º GERMONIO

IL RELATORE
f.º RONCHI

IL SEGRETARIO
f.º DELL'ANGELO

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO
f.º DELL'ANGELO